



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA**

**CORSO DI LAUREA IN
GIURISPRUDENZA**

Tesi di laurea in Storia del diritto medievale e moderno

**“LA POTESTAS PUNIENDI. DALLA TEATRALITÀ DI ANTICO
REGIME ALLA PENA UTILE DEL XVIII SECOLO.”**

Relatore:

Chiar.ma prof.ssa Maura Fortunati

Candidato:
Andrea Pisano

Anno accademico 2020/202

Sommario

INTRODUZIONE	2
IL MEDIOEVO	3
1. L'Età di Mezzo.....	3
2. La giustizia negoziata.....	5
3. I diversi volti della giustizia negoziata	8
4. Il Basso Medioevo. L'età dei comuni	11
6. La pena tra spettacolo e misericordia	15
L'ETÁ MODERNA	18
1. L'ascesa dello Stato centrale	18
2. I giuristi e l'apparato di giustizia	21
3. Il patibolo e le sue implicazioni.	25
4. La punizione e il consenso popolare.....	29
IL TRAMONTO DEI SUPPLIZI	40
1. Innovazioni e nuove teorie	40
2. L'importanza degli intellettuali.....	43
3. Le teorie utilitaristiche e il superamento dei supplizi	47
4. Verso il tramonto della pena violenta	51
CONCLUSIONE	56
BIBLIOGRAFIA	57

INTRODUZIONE

Qual è, nella percezione popolare, la prima caratteristica che si associa ai sistemi penali antecedenti il diciannovesimo secolo? Probabilmente la crudeltà; quasi sicuramente la violenza e il fanatismo. D'altronde l'arte, la letteratura e la cinematografia hanno più volte rappresentato, in modi spesso sopra le righe, le più fantasiose macchine della morte, in particolar modo quelle del periodo feudale. Chi non ha, almeno una volta, letto un romanzo, o visto un film, in cui una grottesca, ma non meno terribile Santa Inquisizione si accanisce con furore terreno su eretici e apostati? Chi non ha ben presente tutte quelle rappresentazioni di ingordi sovrani che si compiacciono della propria autorità, osservando, dai loro troni, il boia che sta per calare la scure?

Se è vero che la rappresentazione artistica non ha l'obbligo assoluto della verosimiglianza, esiste una verità in ciò che viene dipinto in modo così impattante? La pena violenta, la cui linfa vitale comincia a spegnersi a partire dal XVIII secolo, è davvero così grottescamente surreale come molte rappresentazioni la dipingono? Oppure risponde a precise logiche che, con il passare dei secoli, non possono che apparirci disumane e crudeli?

Certo, molto del fascino di storie in cui si narra l'oscurantismo e il fanatismo dell'*Ancien Régime*, risiede proprio nell'aura di imperscrutabile mistero che le avvolge. Basti pensare ad un racconto breve quale *Il pozzo e il pendolo* di E.A. Poe, in cui l'orrore delle torture subite dal protagonista viene oscurato da una paura ben più sottile: gli sguardi, celati nel buio, dei torturatori; invisibili autorità politico/religiose che detengono il monopolio della sofferenza (fisica e psichica) di chiunque osi ribellarsi ai dettami divini.

Sangue e crudeltà furono, indubbiamente, elementi caratterizzanti i regimi penali che si susseguirono tra il V e il XVIII secolo. Tuttavia, non meno interessante dell'aspetto sinistro e suggestivo della materia, appare il "perché" di tali fenomeni. Quali erano le ragioni per cui esisteva un parco punitivo così esteso? Per quale motivo si prediligevano determinate punizioni rispetto ad altre? Da dove derivava la necessità di creare metodologie scientifiche quali il procedimento inquisitorio? Ma soprattutto, che rapporti intercorrevano tra le varie

discipline umane (politica, economia e religione, per esempio) e la *potestas puniendi*, e quali furono le reciproche influenze?

Tutte queste domande saranno oggetto di approfondimento all'interno del seguente elaborato, in cui verrà analizzata l'evoluzione della potestà punitiva tra il Medioevo e il declino dell'Antico Regime.

CAPITOLO 1

IL MEDIOEVO

1.1. L'Età di Mezzo

Spesso l'immaginario collettivo relega l'epoca medievale ad un'era tenebrosa, coacervo dei più bassi istinti di sopraffazione e violenza; pulsioni care all'animo umano quanto più si allontana dalla luce della ragione. La cosiddetta "Età Oscura", figlia di un inesorabile imbarbarimento culturale ed una tendenza alla legge del più forte.

Le immagini evocate sono quelle della forca; il rogo; il taglio delle mani e la repressione violenta di qualsivoglia forma di eterodossia. Il mito si fonde alla storia, dipingendo un quadro i cui contorni si fanno sempre più macabri quanto più lo si osserva da vicino.

Data la frammentazione e la varietà di cui il fenomeno storico/giuridico godeva all'epoca, le pratiche penali che si sono susseguite nel corso del millennio, ancora oggi, suscitano accesi dibattiti¹. Esse furono, indubbiamente, composte da brutali tecniche punitive che la modernità non è più in grado di accettare, eppure, prescindendo da qualsivoglia giudizio morale, non risultano affatto estranee alle più disparate dinamiche del tempo, siano queste politiche; economiche; religiose o sociali. La contestualizzazione della violenza, come si

¹ Per un approfondimento tematico si veda: M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia del diritto criminale*, in: M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano 2009.

vedrà meglio in seguito, è figlia di un mondo immobile, in cui l'individuo è subordinato alla comunità. Ordine naturale e divino si mescolano, modellando una realtà in cui la rettitudine plasma la virtù di ogni individuo, dall'umile servo, fino al pio sovrano.

Qualunque sia il sentimento verso tali fenomeni, ciò che risulta indiscussa è la complessità ed eterogeneità del periodo che va dal 476 al 1492 d.C.; complessità derivante non solo dall'enorme estensione temporale, ma anche dalla natura stessa degli equilibri socio/politici che ne costituivano l'architave.

Per quanto risulti intricato ricostruire nel dettaglio una così estesa epoca storica, pare opportuno, al fine di analizzare le discipline punitive susseguitesi nel mondo feudale, delineare le caratteristiche maggiormente rilevanti dell'intero millennio.

Complessivamente, il Medioevo si distinse per un'estrema rigidità intrinseca, nonché una granitica ripartizione dei ruoli di ogni membro del *corpus* sociale, questi ultimi quasi sempre ottenuti in eredità, solo raramente tramite imprese personali. Una società profondamente gerarchica, il cui pilastro economico era costituito dalla proprietà terriera. Una realtà in cui il lavoro veniva considerato alla stregua di un "male necessario", sia per coloro che dovevano ricorrervi per sopravvivere, sia per coloro che garantivano incolumità e protezione ai primi, godendo dei frutti del loro operato².

Indubbiamente, un simile classismo si intersecava alla perfezione anche con la dimensione giuridica, plasmando il fenomeno oggi conosciuto come particolarismo; termine utilizzato per indicare un sistema di diritto in cui non è garantita la parità di trattamento tra gli individui³. La giustizia medievale prevedeva la differenziazione, tanto procedurale, quanto di trattamento, in base allo *status* del soggetto, talvolta espressamente (si pensi alle esenzioni di responsabilità per determinati soggetti rispetto ad altri, a parità di crimine), talaltra subdolamente (nel caso della conversione delle pene corporali in pecuniarie, ottenibile solamente versando, alle vittime o all'autorità, cifre considerevoli, spesso ad esclusivo appannaggio di clero e nobiltà). Sia che si tratti della giustizia retributiva alto medievale, sia

² G. RUSCHE, O. KIRCHEIMER, *Pena e struttura sociale*, Bologna 1978, pp. 15-17.

³ M. GOBBI, *Particolarismo giuridico, situazioni normative nel tardo regime di diritto comune in Europa*, reperibile sul web all'indirizzo: [\(PDF\) PARTICOLARISMO GIURIDICO - situazione delle fonti normative nel tardo regime di diritto comune - M.Gobbi | Mauro Gobbi – Academia.edu](#), pp. 1-13.

della successiva semi/egemonica comunale, l'unica certezza era la non uniformità dei rimedi; una costante che seppe attraversare l'intero millennio.

La stratificazione del diritto interessò anche il substrato della lotta ai comportamenti considerati devianti; si susseguirono numerose pratiche punitive, opportunamente distinte in base al rango del soggetto colpevole. La molteplicità dei castighi e i mutamenti di concezione della funzione penale furono innumerevoli nel corso dell'intero Medioevo. L'elemento che, però, contraddistinse maggiormente il feudalesimo fu un lento affrancamento dai rimedi tipo satisfattivo/privato, caratterizzati dalla vendetta dell'*entourage* della vittima, ad una vera e propria giustizia criminale d'apparato, modellata secondo le esigenze delle autorità centrali, prima comunali e signorili, poi statali.

Al fine di comprendere tale transizione, è opportuno procedere con un'analisi legata ai due periodi in cui è convenzionalmente diviso il Medioevo; cominciando, quindi, con i secoli che intercorrono tra il 476 d.C. e l'anno 1000.

2. La giustizia negoziata

La rigida divisione in classi sociali, e la mancanza di un potere che potesse fungere da catalizzatore della vita associata resero impossibile, in epoca alto medievale, la nascita di un sistema centralizzato e completo di *potestas* penale. Ciò comportò il proliferare di una fitta rete di realtà locali, ciascuna contraddistinta da una propria tradizione e cultura.

L'atomismo sociale recepì, ed integrò, quella che era stata una pratica di risoluzione dei conflitti (esterni e interni al nucleo familiare), ben nota ai clan germanici: la faida. L'antica tradizione germanica si sviluppò già in tempi molto remoti, quale procedura regolatrice delle lotte intestine. Tramite una struttura improntata alla sfida (non più contro i propri limiti, come nelle antiche ordalie, ma nei confronti di un avversario tangibile), essa permetteva, di fatto, che qualunque torto subito da un nucleo familiare potesse essere vendicato, proporzionalmente all'entità del danno subito, da tutti i membri della famiglia in questione;

coinvolgendo anche sottoposti e non affini di sangue⁴. Tale spirito originario si tramandò al Medioevo, perdendo solamente l'accezione clanica, la quale venne sostituita e integrata dalla dottrina cristiana. Quest'ultima impresso alla vendetta privata un'aura di sacralità e immanentismo, creando una tipologia di rimedio in grado tanto di ristabilire il violato ordine umano, quanto quello divino. La remissione dell'offesa, quindi, garantiva una duplice tutela: in primo luogo riaffermava i prestabiliti rapporti tra famiglie e, simultaneamente, imprimeva nella comunità la volontà del Creatore, colui che tali equilibri aveva plasmato, al di là del tempo e dello spazio.

Sebbene esistessero esempi di punizioni inflitte dall'autorità pubblica (soprattutto presso franchi e longobardi), e delle raccolte di consuetudini, come la *Carolina*, la faida costituì il modello di giustizia che contraddistinse la prima metà del Medioevo, tanto da scomparire solo nel momento in cui lo Stato assoluto raggiunse la piena maturità. Considerata l'assenza di un potere capace di garantire e salvaguardare lo *status quo*, era compito dell'individuo, ancor meglio la sua stirpe, farsi carico della necessaria vendetta e della conseguente restaurazione degli equilibri minati dal torto. Non casualmente, l'etimologia della parola faida deriva dal vocabolo *fahre*, traducibile con inimicizia; un termine che sottolinea quanto la sfera privata avesse importanza nell'economia comunitaria, la cui dimensione ideale risultava costituita da pacifici rapporti tra fazioni ben distinte, estremamente gelose del proprio onore e della propria integrità morale.

Esisteva un legame inscindibile tra i concetti di onore; sangue e vendetta. L'umiliazione subita, grande o piccola che fosse, generava un'offesa tale per cui, non solo la vittima, ma la sua intera linea di sangue, ed ogni persona che avesse con questa un qualche tipo di legame (servo; benefattore o amico) avrebbe sofferto l'onta dello sfregio. Una vergogna insostenibile, in grado di investire anche coloro che non avevano subito, in prima persona, la violenza. Non reagire ad un torto era considerato segno di debolezza, uno stigma che avrebbe potuto danneggiare il quieto vivere del nucleo familiare, percepito come fragile e disonorevole.

⁴ A. DANI, M. ROSA DI SIMONE, G. DIURNI, M. FIORAVANTI, M. SEMERARO, *Profili di storia del diritto penale dal Medioevo alla restaurazione*, Torino 2012, pp. 4-8.

Colpire i possedimenti, o la vita di un membro di una fazione, significava generare un debito, una macchia che solo la vendetta avrebbe potuto cancellare.

Così, spinto dall'ardore dell'umiliazione e dal desiderio di vendetta, l'*entourage* della vittima si sarebbe rivalso sulle proprietà; la famiglia o l'autore del crimine, il quale avrebbe dovuto pagare, se necessario, con la morte. Che fosse un bene materiale o la vita di un individuo, la spirale di violenza poteva essere, teoricamente, infinita, poiché ogni rivalsa (indistintamente su cose o persone) portava con sé la nascita di una nuova inimicizia, e la necessità di porre rimedio al torto subito. Non di rado, infatti, erano le fazioni stesse a percepire la pericolosità di una possibile ritorsione *ad infinitum*, consapevoli degli enormi costi, umani e materiali, che avrebbero finito per alimentare ulteriori tensioni. Accadeva dunque che gli stessi capofamiglia, nell'ottica di preservare tanto i propri possedimenti quanto la vita dei propri sottoposti (senza trascurare l'orgoglio della stirpe), negoziassero degli accordi in grado di placare le ostilità. Così facendo, la tregua raggiunta avrebbe interrotto ulteriori spargimenti di sangue, preservando, al contempo, l'onore di entrambi i nuclei.

Occorre sottolineare che, nonostante la faida avesse natura trasversale, solamente coloro i quali erano in grado di “portare le armi”, ovvero i ceti più abbienti (cavalieri; nobili; proprietari terrieri *et similia*), potevano legittimamente ricorrervi. Ecco che la faida si configura come un vero e proprio privilegio di classe, almeno per quanto riguarda la sua accettazione e regolamentazione all'interno della comunità. È altresì indubbio che il concetto di “debito di sangue” fosse ben conosciuto anche agli strati di popolazione meno abbienti. Erano proprio questi ultimi, non avendo alcun legame con la cultura e i codici cavallereschi, spesso argini di una violenza completamente anarchica (almeno nelle intenzioni), ad abbandonarsi alle più efferate ritorsioni⁵. Collocati al di fuori del reame della giuridicità, gli episodi di violenza del volgo, per quanto formalmente non autorizzati e stigmatizzati dal consenso sociale, costituivano una realtà non secondaria della vita alto medievale; perfetto esempio di una potestà penale che risiedeva persino in quegli individui che non avrebbero potuto, sulla carta, disporre.

⁵ V. TISO, *Faida e ordinamento statale: polarità normative nel mondo giuridico medievale*, reperibile sul web all'indirizzo:[\(93\) \(PDF\) La Faida e L'Ordinamento Statale: polarità normative nel mondo giuridico medievale | Vincenzo Tiso - Academia.edu](#), pp.7-8.

3. I diversi volti della giustizia negoziata

La pena privata esige una retribuzione. Nulla contava al di fuori dell'onore ferito. Di certo non vi era spazio per postulati teorici o politici; le uniche realtà rilevanti erano le famiglie e l'equilibrio spezzato.

Si potrebbe quasi pensare che tale dimensione non possedesse le caratteristiche di giuridicità con cui, al giorno d'oggi, si descrive il diritto penale. Un fenomeno privo di organicità, a completa disposizione del singolo; un microcosmo fatto di rispetto delle tradizioni di popoli la cui dimensione individuale era completamente assorbita dall'ordine divino che la plasmava. Per meglio comprendere quest'ultima affermazione, è opportuno riferire una massima del giurista Bartolo da Sassoferrato: <<*Notandum est quod qui delinquit amat poenam, et sic indelictis est consensus a quo creatur naturalis obligatio.*>>⁶. Servendosi di un'apparente iperbole, il giurista marchigiano descrive precisamente la visione deterministica dell'uomo medievale; una concezione della realtà basata interamente sull'armonioso interagire di forze divine e naturali. All'interno della creazione, Dio assegna ad ogni essere vivente un preciso ruolo. Tutti nascono, quindi, secondo la volontà del Signore, il quale predetermina quale sarà il loro posto nel mondo, e la posizione che dovranno ricoprire. Ne consegue che le gerarchie caratterizzanti i secoli del Medioevo venivano trasversalmente percepite, non come prodotto di vari fattori (sociali; politici ed economici) eterogenei, bensì materializzazione di un'imperscrutabile volontà ultraterrena⁷. L'armonia designata dall'Altissimo prevedeva che ogni essere umano interpretasse un ruolo diverso: dovevano esserci i nobili; i contadini; i religiosi e persino i malfattori. Nessuno, quindi, sceglieva di diventare un criminale; semplicemente la sua vera natura si sarebbe, presto o tardi, spontaneamente manifestata, in un moto di tensione costante verso schemi inintelligibili. Quando commette un delitto, sia esso doloso o colposo, l'*animus* del malfattore è iscritto nel suo subconscio (non nella sua volontà personale); egli potrà non rendersene conto, ma sta semplicemente obbedendo alla sua, interiorizzata, pulsione al crimine. Certamente questo atto

⁶ BARTOLO, *Commentaria super Authenticis, et Institutionibus*, Venezia, XIV secolo.

⁷ Il tema è ampiamente discusso e analizzato nel saggio: G. CAZZETTA, *Qui delinquit amat poenam. Il nemico e la coscienza dell'ordine in età moderna*, reperibile sul web all'indirizzo: [\(99+\) \(PDF\) Qui delinquit amat poenam. Il nemico e la coscienza dell'ordine in età moderna | Giovanni Cazzetta - Academia.edu](#) pp.421-434.

avrebbe violato l'ordine divino, tuttavia, alla naturale pulsione verso la trasgressione degli uomini malvagi si contrapponeva l'azione dei giusti, similmente guidati da una *voluntas iustificata*, anch'essa tensione irrazionale, questa volta diretta verso la *iustitia*. L'ordine naturale delle cose, perciò, prevedeva al suo interno violenza e compensazione, tesi e antitesi; un *unicum*, la cui comprensione va ben al di là della misera percezione umana. L'uomo non è che il prodotto di un desiderio divino, il quale predetermina il suo posto nel mondo. Come il cavaliere non può che aspirare alla gloria delle armi, così il delinquente tende, inconsciamente, alla punizione; un singolo moto perpetuo verso la realizzazione di un ordine naturale delle cose, inscritto in ogni creatura vivente.

Così, il fenomeno della vendetta privata risulta essere perfettamente integrato nel contesto socio/culturale alto medievale. Partendo dall'*Editto di Rotari*, passando per la *Legge Salica* e le *Costituzioni Carolinge*, si può notare come tale questione fosse connaturata alla struttura sociale dell'epoca. Nessuno avrebbe, al tempo, osato mettere in discussione, né tanto meno condannare, la pratica della faida; essa era comunemente accettata, considerata come un elemento innato della natura umana. Mai un sovrano avrebbe tentato di eliminarla tramite un semplice decreto, tanto era diffusa e trasversale la convinzione che la vendetta fosse la modalità naturale di remissione dei torti.

Con questo non si può negare che le degenerazioni e le problematiche del fenomeno non fossero ben note. Risalendo agli albori della faida germanica, tanto i duchi quanto i re erano coscienti di come essa, se lasciata a libera disposizione del singolo, avrebbe potuto causare conseguenze potenzialmente aleatorie e dannose per l'intera comunità. Perciò non mancano esempi di come, allo scopo di evitare che la spirale di violenza conducesse al caos, e garantire un saldo ordine sociale, i sovrani, già nei primi decenni dell'Alto Medioevo, non trascurarono la regolamentazione della materia tramite leggi o editti. Specifici atti legislativi contenevano minuziose disposizioni per il controllo e la limitazione della pena privata. L'obiettivo era quello di creare una dimensione capace di garantire le logiche e i bilanciamenti della faida e, al contempo, introdurre tutta una serie di regole e pratiche alternative, allo scopo di creare equilibrio tra lo spargimento di sangue e la pacifica vita comune.

La dimensione pubblica interpretò, quindi, il ruolo di variabile all'interno di un'equazione che presupponeva la soddisfazione, perlopiù morale, dei nuclei familiari coinvolti nello scontro. Essa fungeva da intermediario fra gli interessi in gioco, proponendo soluzioni gradite alla parte lesa, garantendo, simultaneamente, una solida *pax communis*. Il ruolo del giudice, compatibilmente con un'iniziativa privata dei procedimenti, era passivo, mero recettore delle cause a lui sottoposte da attori e convenuti; tali peculiarità plasmarono un procedimento di tipo accusatorio, rimesso all'iniziativa delle parti. Ciò che rendeva attivo l'operare dell'organo giudicante era la composizione della lite. Ascoltando le ragioni dei soggetti coinvolti, il magistrato adottava provvedimenti congrui al caso esaminato, attingendo ad una serie di rimedi, per quanto non generalizzati, complementari alle ipotesi di vendetta privata. Molte erano le sanzioni alternative⁸, specialmente quelle pecuniarie. È possibile, inoltre, individuare alcune tipologie di pene, la cui diffusione non si limitò all'area *mittel*/europea, quali: il *bannum*; l'esilio; il bando; la confisca e le mutilazioni corporali. Risulta indubbio che vi fosse un'ampia eterogeneità di rimedi afflittivi, sia monetari sia fisico/morali, accomunati dalla funzione compensativa nei confronti dei soggetti danneggiati dal fatto costituente reato. Tra i molteplici rimedi, poi, ne esisteva uno, minimo comune denominatore di ogni sistema penale alto medievale. La *compositio*.

Vero e proprio tariffario penale, la *compositio* faceva parte delle sanzioni mutate dai pubblici poteri. Essa, così come tutte le altre, non aveva il compito di eliminare la potestà privata della pena, bensì di andare a colpire determinati crimini, molti dei quali venivano percepiti dalle autorità pubbliche come potenziali pericoli per la pace sociale. Tali violazioni sarebbero state convertite in sanzioni pecuniarie, proporzionali alla gravità della fattispecie in questione. Non a caso, vi erano delle specifiche previsioni (come accadeva nell'*Editto di Rotari*) in cui, parte della somma che il colpevole avrebbe dovuto versare alla vittima o ai suoi congiunti, finiva per alimentare le casse del regno, in percentuali (variabili a seconda del delitto) stabilite dalla legge stessa.

L'affresco sin qui dipinto mostra una realtà penale disgregata, composta da diversi rimedi, spesso antitetici tra loro; saldamente ancorati ad un ecosistema in cui il singolo (o

⁸ A. DANI- M.R. DI SIMONE- G. DIURNI- M. FIORAVANTI- M. SEMERARO, *Profilo di storia del diritto penale, dal Medioevo all'età moderna*, cit. pp.9-15.

meglio, determinati individui) possiede la capacità di farsi giustizia autonomamente, senza che questa conduca all'anarchia della spada. Il bilanciamento di questo mondo non risiede nella potenza coercitiva di un monarca o di un'oligarchia; esso trae linfa da una gerarchia sociale rigida, il cui immobilismo è favorito da un'architettura sociale perfettamente fusa alla morale. Quest'ultima, imbevuta di immanentismo cristiano, considerava quel mondo come l'unico immaginabile, perfetta sintesi della volontà divina. Un immobilismo che plasmò l'intera vita alto medievale, diritto penale incluso. Fu il Basso Medioevo a seminare i germogli del cambiamento, i cui fiori sbocciarono solo in Età Moderna.

4. Il Basso Medioevo. L'età dei comuni

Convenzionalmente collocato intorno all'anno 1000, il Basso Medioevo fu epoca di grandi cambiamenti. La rigidità tipica dei secoli precedenti non scomparve, tuttavia, gli equilibri sino ad allora esistenti cominciarono a ridefinirsi, spianando la strada a quello che diverrà lo stato moderno del XVI/XVII secolo.

Nonostante le realtà locali/feudali che tanto avevano caratterizzato l'Alto Medioevo non fossero affatto scomparse, il post-anno mille vide l'accrescersi esponenziale del fenomeno dell'inurbamento. I centri abitati, fino a quel momento piccoli agglomerati di artigiani; mercanti e altri umili lavoratori, conobbero un periodo di grande espansione; tanto da essere presto travolti da ondate migratorie provenienti dalle campagne. I lavoratori del suolo, scevri di terre e prospettive future, speravano che la città in espansione potesse accoglierli, e garantire loro un futuro che la campagna non era più in grado di offrire.

L'urbe divenne il centro della vita economica e politica basso medievale; espansa oltre l'originario confine delle mura, fu l'epicentro di un esponenziale progresso economico⁹. Tutto ciò grazie alle proprie fiorenti corporazioni ed un rinnovato interesse per la sapienza classica, culminato con la fondazione delle prime Università.

⁹ Nonostante il costante flagello della peste e delle carestie, le città concentrarono in sé la stragrande maggioranza della produttività economica, fagocitate anche dai primissimi ed embrionali accumuli di capitale da parte dei privati: G. RUSCHE, O. KIRCHEIMER, *Pena e struttura sociale*, cit. pp.17-19.

Ovviamente, una tale quantità di rapporti ed una crescita così rapida necessitavano di una struttura politica adeguata, capace di assicurare le esigenze dei cittadini e garantire una *pax communis* stabile e duratura. La nuova, e sempre più complessa realtà comunale, avrebbe dovuto, fisiologicamente, distaccarsi dalle tendenze atomistiche alto medievali, le quali non si confacevano ad una struttura socio/economica bisognosa di saldezza e certezza nei rapporti.

Considerate tali premesse, non poté che trarne giovamento la figura del potere pubblico, sino a quel momento mera comparsa nella *pièce* teatrale chiamata Alto Medioevo.

L'accentramento di potere fu graduale, risultava impensabile riuscire ad eliminare, in breve tempo, ogni consuetudine locale nel nome dell'egemonia d'apparato. Tuttavia, la sfera d'influenza del soggetto pubblico conobbe uno sviluppo esponenziale, tanto da lambire la maggior parte degli aspetti della vita comune, non ultimo quello della potestà penale.

La complessità dei rapporti, scaturente dalla vita comunale, era destinata a scontrarsi con una dimensione penale relegata alla libera iniziativa dei privati. Se già in epoca passata ci si accorse di come la vendetta privata fosse, potenzialmente, fonte di irrimediabili disordini, a maggior ragione la città in rapida ascesa economica aveva più che mai necessità di assicurare un equilibrio capace di tutelare il sereno proliferare dei suoi traffici, senza tralasciare la stabilità politica. Fu così che il diritto penale si riscoprì funzionale ad un determinato scopo: delineare chiaramente quali fossero le peculiarità del nascente Stato centrale¹⁰; creare una demarcazione incontestabile tra ciò che è giusto e ciò che non lo è, instillando, nel volgo, la convinzione che ogni comportamento antisociale si sarebbe tradotto in un pericolo per il quieto vivere. Certamente la retribuzione personale non fu mai del tutto accantonata, essa sopravvisse anche in epoca signorile/comunale, tuttavia, l'apparato si curò di regolamentarla nel dettaglio e limitarla il più possibile. Ed ecco che, accanto alla limitazione della vendetta privata, gli statuti cittadini prevedevano (oltre la sempiterna pena capitale) sanzioni pecuniarie e confische, accompagnate dal frequente uso della gogna e della berlina. Scarso era il ricorso alle pene corporali, nonostante la crescente insolvenza dei condannati ne facilitò l'emersione nella prima Età Moderna. Fu, quindi, una questione di

¹⁰ M. SBRICCOLI, <<*Vidi communiter observari*>> *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XII* in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia* 88, cit. pp.73-80.

inerzia temporale prima che, quasi meccanicamente, la potestà privata della giustizia venisse completamente accantonata, a favore del monopolio statale.

5. Un nuovo modo di intendere la pena

La transizione della giustizia penale, dalla sfera privata a quella pubblica, non fu accidentale; l'ingerenza d'apparato era già presente in epoca alto medievale, relegata, come si è osservato, a garante del sistema penale privato; marginalmente attiva nella repressione dei crimini. In particolare, ciò che risulta del tutto assente, o quantomeno di scarsa rilevanza pratica, nel corso della prima metà del Medioevo, è la presenza di un robusto impalcato teorico capace di legittimare le già citate pratiche. Non si può certamente affermare che il Basso Medioevo, più specificatamente le signorie italiane, abbia compiutamente realizzato una partizione teorica onnicomprensiva del fenomeno penale. Nonostante ciò, se si analizzano le produzioni documentali e giuridiche (e non solo) del tempo, si può notare quanto fosse vivo il desiderio di ricercare una razionalità di fondo. La necessità di elaborare uno schema logico che ricercasse tanto la causa del crimine, quanto un'intrinseca giustificazione della sua punizione.

Indubbiamente, uno dei fattori decisivi fu la nascita delle Università, coadiuvato dallo stimolo che l'ambiente accademico seppe donare alla ricerca del sapere, non ultimo quello giuridico. Tale spinta fu ulteriormente foraggiata dalla riscoperta del diritto romano, in particolar modo il *Corpus Iuris Civilis* dell'imperatore d'oriente Giustiniano, il quale costituì l'ossatura di ciò che verrà denominato *ius commune*. L'importanza della compilazione giustiniana non ebbe precedenti. Non solo reintrodusse concetti ormai caduti in disuso da secoli, ma delle vere e proprie fattispecie concrete ne furono estratte, tanto da essere, in un secondo momento, ricollocate all'interno del nascente sistema giuridico. Si pensi alle dettagliate disposizioni per quanto concerne dolo; colpa o responsabilità personale, oppure la dicotomia "*crimina atrocissima/levis*", ciascuno caratterizzato da una procedura a sé stante; tutte queste furono alcune tra le innumerevoli disposizioni che dall'antico corpus furono inserite in più di uno statuto comunale.

Altra variabile determinante fu la graduale imposizione della procedura inquisitoria, perfettamente funzionale ad una giustizia accentrata; tutto questo a discapito del sistema accusatorio puro, ben più indicato alla piena iniziativa privata. L'*inquisitio* si sviluppò, in un primo momento, come tecnica giudiziaria per la raccolta di prove e indizi; strumento nelle mani del giudice, il quale, personalmente, si occupava di scandagliare informazioni e condurre interrogatori. Col tempo, tale metodologia subì un costante perfezionamento, sino a dar luce ad un vero e proprio procedimento¹¹, contraddistinto da un'iniziativa d'ufficio; una fase istruttoria segreta; minime garanzie per l'accusato e il sistema delle prove legali, quest'ultimo caratterizzato da una concezione di colpevolezza profondamente diversa da quella odierna. Non era infatti necessario che si giungesse alla conclusione "al di là di ogni ragionevole dubbio" riguardo la responsabilità dell'accusato; al fine di emettere sentenza veniva eseguito un bilanciamento delle prove raccolte durante le indagini, divise in "piene" e "semi-piene"; la loro interazione avrebbe poi definito un quadro complessivo di colpevolezza, anche parziale, valutato dal magistrato. Soppesando le informazioni raccolte, e servendosi, sovente, della tortura (strumento prediletto per l'estrazione della confessione, ritenuta la "prova regina"), il giudice avrebbe, quindi, comminato la pena più consona.

Il quadro fino a qui ricostruito, per quanto parziale, consente di scorgere una tendenza che giungerà a compimento solo in Età Moderna: il formarsi di un diritto penale organico, accentrato e sorretto da un'ampia impalcatura teorica.

Come precedentemente anticipato, il rinnovato interesse accademico produsse un roseo proliferare di testi e trattati riguardanti la sfera penale. Tra i tanti nomi, è opportuno citare quelli di Baldo degli Ubaldi, uno dei maggiori commentatori del *corpus* giustiniano; Iacopo da Benevento, giurista e poeta, ma soprattutto, il padovano Alberto da Gandino. Fu quest'ultimo che, col suo *Tractatus de Maleficiis*, sintetizzò alla perfezione le maggiori

¹¹ Vi sono innumerevoli testimonianze della presenza di procedure inquisitorie in molti statuti dell'Italia del XIII secolo, segno di un pregnante interesse verso l'accentramento di *iurisdictio*; un controllo quanto più serrato possibile, dall'acquisizione delle prove sino all'emissione del giudizio: J.C-MAIRE-VIGUEUR e C. PARAVICINI BAGLIANI (a cura di), <<*Tormentum idest torquere mentem*>>. *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia medievale*, in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit. pp.114-116.

peculiarità del diritto penale basso medievale, fino ad offrire un prototipo, per quanto incompleto, di teoria della pena generalizzata.

Tali opere, accompagnate dalle dissertazioni di personalità che poco avevano a che fare con la sfera giuridica, quali, ad esempio, Tommaso d'Aquino¹², contribuirono a plasmare una nuova visione d'insieme, sempre meno ancorata alla concezione distributiva dei secoli precedenti. Risulta innegabile che la connotazione retributiva della pena non scomparve; lo stesso giurista cremonese così recitava: <<*Poena autem est delicti vel pro delicto satisfactio, quae propter delicta imponitur.*>>¹³. Tuttavia, benché tali parole possano apparire in perfetta continuità con la visione dei secoli precedenti, ciò che veramente ne denota il distacco dalla tradizione è il mutamento del soggetto; l'inesorabile transizione dalla retribuzione personale a quella d'apparato. Fu così che, dal XIII secolo in avanti, la tendenza egemonica della giustizia crebbe incontrastata; fagocitata da signorie politicamente sempre più stabili, unite ad una dottrina incline a divenire strumento di legittimazione del potere, fedelmente asservita al legislatore e fiera detentrica della *scientia iuris*. Un simile processo giunse a maturazione solo in Età Moderna, eppure, senza le partizioni teoriche e i drastici mutamenti culturali del Basso Medioevo, lo Stato centrale non avrebbe mai maturato le caratteristiche ancora oggi ricordate.

6. La pena tra spettacolo e misericordia

Riassunto lo schema sociale e politico di età basso medievale, è necessario tracciare una sintesi delle pratiche punitive ivi presenti, anche per meglio comprendere la genesi del periodo che Foucault definirà "lo splendore dei supplizi".

Il periodo che seguì l'XI secolo fu contrassegnato da un progressivo inasprimento delle pene corporali inflitte dai tribunali comunali; una vera e propria discesa nell'inferno dell'esemplarità, accuratamente ricercata dai detentori del *merum et mixtum imperium*, con lo

¹² GUSTAVO ADOLFO NOBILE MATTEI, *Prospettive moderne per una teoria della pena declinazioni della giustizia e causae puniendi tra XVI e XVII secolo*, in *Quaderni fiorentini per il pensiero giuridico moderno* 48, Firenze, 2019.

¹³ ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, Milano, XV secolo.

scopo di instillare, nel volgo, un clima di terrore che fungesse da efficace deterrente alle attività criminali.

Consultando vari statuti comunali, si nota come vi sia stato un progressivo proliferare di esecuzioni corporali, dalle più blande, fino alla ricorrente pena capitale. Lo stesso Alberto da Gandino enumerò varie tipologie di esecuzione, tra cui: taglio del piede; taglio della mano; fustigazione; impiccagione e rogo.

Nella maggior parte dei casi, questi trattamenti erano riservati agli strati più umili della popolazione, impossibilitati a patteggiare con l'autorità pubblica, vista la totale mancanza di potere negoziale. Un privilegio riservato esclusivamente alle fasce più abbienti, le uniche a disporre di denaro sufficiente a convertire la propria sentenza in sanzione pecuniaria.

La pena esemplare era quindi un efficiente metodo di selezione di comportamenti indesiderati e soggiogamento dei cosiddetti *intractabiles*, intere schiere di popolazione (mendicanti; accattoni o stranieri) la cui stessa esistenza risultava penosa all'*ordo iuris*. Cominciava, quindi, ad emergere una strumentalità accentuata del diritto penale, la cui sublimazione sarà raggiunta solo a partire dal XVI secolo. Esemplarità simulacro di potere, un concetto ancora embrionale nelle signorie e nei comuni italiani; precursore fondamentale di quella che sarà poi l'evoluzione della repressione criminale d'Età Moderna.

Accanto alla mestizia e all'orrore delle pene corporali, esisteva una realtà ad essa collegata; un contraltare agli aspetti più oscuri della giustizia comunale. Forte del proprio simbolismo e della capillare diffusione, l'immaginario cristiano fu ben più di una semplice influenza nel panorama punitivo basso medievale¹⁴. La passione del Cristo, tanto cara all'iconografia dell'epoca, trascese la semplice materializzazione artistica; essa rivisse nei corpi dei condannati, nelle ricreate *via crucis* tra le strade del borgo, novello calvario; nella sofferenza delle carni del malfattore; nel patibolo, sul Golgota.

¹⁴ Per un'esauritiva ricostruzione dell'iconografia cristiana all'interno dell'esperienza penale europea si veda: A. MONTEBUGNOLI, *La rappresentazione del supplizio. Per un'archeologia dello spettacolo punitivo*, reperibile sul web all'indirizzo [\(94\) \(PDF\) La rappresentazione del supplizio. Per un'archeologia dello spettacolo punitivo | Anna Montebugnoli - Academia.edu](#)

L'iconografia religiosa conquistò la maggior parte degli aspetti quotidiani della società basso medievale, dalla vita di tutti i giorni, sino alle manifestazioni popolari; si pensi al ciclo delle *Mystery Plays* di York e ad altre decine di rappresentazioni pubbliche in cui giubilo popolare e simbologia cristiana creavano un tutt'uno, mescolandosi tra canti e recite. La teatralità di queste manifestazioni interessava anche i condannati, i quali, sovente, ne prendevano parte in qualità di oggetto di scherno e riprovazione. Agghindati con cartelli esponenti le loro colpe, alcuni imploravano perdono, altri, altezzosamente impassibili dinnanzi al pubblico ludibrio, si stagliavano imperiosi, suscitando, non di rado, ammirazione da alcune frange di popolazione.

Nella riproposizione di un ridimensionato *panem et circenses*, i condannati non erano abbandonati a loro stessi; come lo stesso Tommaso d'Aquino insegnava, anche quando il corpo merita il castigo supremo, l'anima può essere preservata e consacrata al Signore. Ecco che tale compito ricadeva sulle spalle di specifici ordini monastici, il cui scopo era l'assistenza spirituale ai destinati al patibolo. Questi religiosi accompagnavano il condannato nel suo percorso terreno di espiazione, curandosi di fornirgli conforto cristiano. Essi raccoglievano confessioni, cingevano i corpi dei reclusi con oggetti sacri; assicuravano ai detenuti che Dio, nella sua infinita misericordia, avrebbe concesso loro il perdono, qualora si fossero sinceramente pentiti. Fino al patibolo, i chierici non abbandonavano mai il proprio gregge, convinti che la cura delle anime fosse dovuta anche a coloro che meritavano il più doloroso dei castighi.

Questo fu, quindi, il preambolo dello splendore dei supplizi; un intreccio di esemplarità e scherno, dove il corpo dei detenuti era oggetto di brutali ritorsioni pubbliche, ma anche preservato nella dimensione spirituale. La teatralità delle pene e la sua complessa struttura di potere non erano che un embrione di ciò che sarebbe venuto in seguito. Molti degli aspetti sin qui analizzati verranno riproposti, e approfonditi, anche in Età Moderna, segno che il *continuum* dei rimedi non ebbe a nascere per caso; figlio di una serie di mutamenti che il Basso Medioevo contribuì ad accelerare.

CAPITOLO 2

L'ETÀ MODERNA

1. L'ascesa dello Stato centrale

Terminata l'esposizione riguardante il periodo medievale, è giunto il momento di addentrarsi nell'analisi della cosiddetta "Età Moderna", concentrandosi, con maggiore attenzione, sul XVI e il XVII secolo. Questo poiché, ai fini della ricerca sui castighi qui condotta, il XVIII secolo presenta una rilevante serie di mutamenti radicali, i quali necessitano di una parantesi apposita.

Partendo dall'eredità che il Basso Medioevo seppe donare all'Europa, i secoli della modernità si contraddistinsero per un già citato procedimento storico, ovvero la nascita e consolidazione dello Stato assoluto. La quasi totalità del continente assistette alla nascita di salde monarchie, le quali, seppur con risultati variabili, tentarono di monopolizzare l'*imperium* sulla vita comune dei propri regni; talvolta scontrandosi con realtà locali saldamente radicate nel territorio. L'iter egemonico di derivazione basso medievale giunse, quindi, a piena maturazione solo a partire dal XVI secolo, caratterizzando quel periodo che i Lumi, non senza una certa dose di sprezzo, ribattezzarono *Ancien Régime*¹.

Ultimando il percorso di accentramento cominciato nella seconda metà del Medioevo, lo Stato centrale, desideroso di controllare quante più ramificazioni della vita associata possibile, si dotò di una serie di istituti e apparati in grado di facilitare una così ambiziosa impresa. Si moltiplicarono, quindi, i burocrati e i funzionari regi; vennero istituite forze di polizia con lo scopo di un controllo diffuso delle tendenze criminali; l'intera sfera di collaboratori e consiglieri dei sovrani crebbe a dismisura. Ogni riforma, dalla più piccola alla più grande, covava l'ambizione di superare l'atomismo medievale, nonché la distribuzione disomogenea del potere *lato sensu*. Gli stessi giuristi, sino a quel momento fieri e gelosi detentori della *scientia iuris*, cominciarono a prestare servizio nelle corti, ricoprendo importanti cariche politico/amministrative. I magistrati, un tempo espressione dell'autonomo

¹ G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 2014, pp.52-59.

equilibrio della comunità, vennero assoldati come dispensatori della giustizia egemonica, e la professione della difesa iniziò, gradualmente, a dotarsi di proprie tecniche, seguite da un codice deontologico di riferimento.

Ad accompagnare le trasformazioni politiche e strutturali fu anche la rinnovata esperienza del diritto penale, pienamente integrato nella nuova struttura politico/legislativa. Esso fu strumento importantissimo nelle mani dei legislatori, i quali ne seppero sfruttare la carica repressiva, allo scopo di consolidare il proprio comando. La giustizia criminale fu, quindi, rimodellata in seno ai nascenti regimi assoluti; le antiche sfaccettature distributive e negoziali si scontrarono con la volontà di creare un sistema penale quanto più rigido e autonomo possibile. La *potestas puniendi* necessitava, perciò, di essere definitivamente sottratta (scontrandosi con una tenace resistenza) alla moltitudine di soggetti che, fino a quel momento, la possedevano; per essere così ricollocata in mano ad un unico elemento: il sovrano.

Delitto e potere non potevano più considerarsi due aspetti distinti della vita associata. La loro unione avrebbe assicurato all'apparato la possibilità di indicare quali fossero i comportamenti permessi e quelli vietati; la nascita di un'etica statale, in cui la devianza avrebbe rappresentato una minaccia tangibile. Un efficace pretesto atto a spingere la popolazione verso la stigmatizzazione di ogni comportamento non ortodosso, nella convinzione che il benessere comune non possa prescindere dalla ligia obbedienza ai dettami del re.

Fu l'ascesa della giustizia criminale, un nuovo paradigma di politica repressiva, mai veramente rilevante fino a quel momento. Sebbene fenomeni come banditismo e crimine organizzato venissero attivamente soppressi e combattuti anche in epoca medievale; l'Età Moderna sancì il perfezionamento di discipline preventive estremamente sfaccettate, il cui obbiettivo era l'eradicazione di tutte quelle ipotesi criminose costituenti una seria minaccia all'*ordo iuris*. Non è un caso che, dal XVI secolo in poi, si diffusero appositi organi dediti alla ricerca e neutralizzazione dei reati², in particolar modo forze di polizia cittadina. Perciò,

² Fu il periodo della professionalizzazione dei mestieri giuridici in ottica egemonica e della creazione di organi burocratici preposti alla repressione dei crimini: M. FIORAVANTI, *Giustizia Criminale*, in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit. pp.11-12.

oltre la mai accantonata accezione compensativa del diritto penale, si fece strada una non trascurabile funzione di prevenzione. D'altronde erano i principi stessi a ricercare quest'ultima finalità, tramite la quale potevano espandere la propria sfera di influenza, e al contempo, ottenere un saldo controllo sulle proprie genti. I governanti furono, quindi, assistiti da ampie schiere di collaboratori. Sebbene con metodi diversi, ognuno di essi era dedito ad un unico, fondamentale, scopo: l'imposizione di regole e dettami funzionali alla conservazione dello *status quo*.

In questo modo si delineò una netta polarizzazione nei comportamenti tollerati: ciò che al principe era gradito divenne permesso, se non addirittura incoraggiato; ciò che il principe contrastava fu oggetto di divieto³. Quest'ultimo, in caso di violazione, conduceva ad un castigo la cui dimensione variava a seconda del gradimento (sempre del principe) per la fattispecie presa in considerazione.

Forte dei propri organi e del proprio dominio, il monarca assoluto diede vita ad un'autentica "caccia alle streghe" di inquisitoria memoria. Grazie a leggi che sancivano chi fossero i malvagi, creava dei bersagli; tramite la polizia e gli informatori (nonché denunce private) li scovava; per mezzo dei magistrati inquisitori estorceva confessioni dettate più dalla paura che dalla convinzione; e nello spettacolo dei tormenti abbatteva l'impetosa scure della giustizia sulle loro teste, dinnanzi ad un popolo ammalato ed impaurito allo stesso tempo.

Così tramontava la "passione" dei condannati. La teatrale ricostruzione della sofferenza del Cristo dovette cedere spazio ad una rappresentazione ben più spoglia, ma egualmente simbolica; una celebrazione laica della vendetta sovrana. Il corpo del condannato non era più oggetto di *pietas* cristiana, ma di furore terreno. Immolato all'altare del potere, offerto in sacrificio al cospetto dello sguardo compiaciuto del suo signore, il trasgressore perse, gradualmente, l'antico conforto spirituale. La sua sofferenza non era che un tassello nel mosaico dell'autorità. La compassione per i peccatori divenne, quindi, un inutile vezzo.

³ Si potrebbe pensare che la *potestas* del principe si ponesse in contrasto con lo *ius comune* medievale, tuttavia, sarebbe più appropriato parlare di assimilazione. Un procedimento la cui nascita risale all'età dei comuni; tramite esso le leggi positive assimilarono quasi del tutto l'ampia tradizione consuetudinaria (e non) del passato: M. MECCARELLI, *La legalità e la crisi della legalità*, Torino, 2016, pp.133-134.

Considerata una simile ricostruzione, è facile comprendere come la chiave di volta del nuovo corso di giustizia penale fosse la piena commistione tra potere politico ed esercizio dell'egemonia dei rimedi punitivi; un'armoniosa miscela che fu possibile anche grazie agli apporti teorici di una specifica categoria: gli studiosi del diritto.

2. I giuristi e l'apparato di giustizia

Il XVI secolo fu epoca di grande fermento nell'ambito accademico. La continuità di stimoli con il Basso Medioevo fu costante, al punto che l'interesse per la materia penale conobbe vette inesplorate, anche grazie alle sollecitazioni provenienti dai soggetti pubblici. L'elemento che, più di tutti, contraddistinse gli studi giuridici di epoca moderna, però, fu l'eredità delle *Practicae Criminales*⁴.

Nate tra il XIV e XV secolo, quali semplici raccolte asistematiche di determinate fattispecie, cui seguivano dettami per la loro risoluzione pratica; esse divennero il modello di riferimento dell'intera trattatistica cinque/seicentesca.

Strutturalmente, le *practicae* presentavano un'ossatura concettuale semplice: venivano, pedissequamente, illustrati una serie di casi, divisi per tipologia di crimine. Di ogni processo era riportata la risoluzione da parte dei più autorevoli tribunali; tramite i singoli procedimenti, poi, venivano estrapolate tutta una serie di regole e procedure da seguire qualora ci si trovasse dinnanzi ad una fattispecie analoga. Un vero e proprio *compendium* di prassi e (poca) teoria, che ogni accademico aveva il compito di apprendere.

L'impostazione, marcatamente processuale, si rivelò decisamente congeniale alle necessità del legislatore. Sostanzialmente, le tecniche inquisitorie venivano lasciate in mano agli operatori del diritto, senza che questi potessero pronunciarsi sulla bontà delle leggi da applicare. Perciò, magistrati e studiosi concentrarono i propri sforzi sugli elementi soggettivi dei reati e sull'affinamento degli strumenti di indagine, quasi sempre tralasciando le garanzie

⁴ M. FIORAVANTI, *Giustizia Criminale, lo stato moderno in Europa. Istituzioni e Diritto.*, in M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit. pp.14-15.

degli imputati, le cui uniche possibilità di sfuggire ad una condanna si rivelavano, quasi sempre, la grazia o il denaro.

Fiorì, quindi, una moltitudine di testi ad opera dei giuristi/funzionari. Benché rispecchiassero le peculiarità dei diversi regimi monarchici d'appartenenza, la maggior parte dei trattati presentava caratteristiche pressoché identiche: dettagliate guide per la risoluzione di casi/tipo, nonché un'estrema povertà per ciò che concerne gli aspetti teorici⁵. Nonostante ciò, alcune opere seppero risaltare per innovazione e audacia. Il *De Poenis Temperandis*, del francese André Tirqueau, poneva l'accento sulla correlazione tra il grado di dolo e la severità della punizione che ne doveva scaturire; questo senza tralasciare che, un buon magistrato, nella valutazione dell'elemento soggettivo e della pena da applicare, non avrebbe mai dovuto abbandonarsi alla tentazione della discrezionalità. Giulio Claro, con il suo *Sententiarum Receptarum Liber Quintus*, esortava i lettori ad intraprendere gli studi del diritto, con la consapevolezza di andare a ricoprire il ruolo sia di funzionari di governo, sia dispensatori di giustizia. La diffusione su scala europea del *Praxis et Theorica Criminalis* del Farinacci, la cui peculiarità era di rapportare varie *regula* (principi generali) e di applicarle alle *quaestio* (casi concreti arricchiti da dottrina), sottolineò come la quasi totalità del continente fu attraversata dal fiorire di queste opere.

Se è vero che la trattatistica cinquecentesca fu fonte di pregevoli spunti ed elaborazioni finemente ricamate, è altresì innegabile che esistessero delle criticità non trascurabili. La struttura, grezza e asistemica di questi testi, valse loro tutta una serie di critiche riportate dai commentatori dei secoli successivi; essi ne sottolinearono la mancanza di organicità e l'appesantimento contenutistico, frutto dall'imponente mole di informazioni riportate. Venivano mescolati, confusamente, aspetti procedurali e norme sostanziali. Si trattava, in effetti, di tomi estremamente improntati alla prassi, anche se, come si vedrà a breve, non mancarono illustri esempi di sapiente esposizione teorica.

Prescindendo dai profili problematici, l'intera mole dei manoscritti giuridici cinquecenteschi costituì il perno fondante dell'attività della stragrande maggioranza degli

⁵ M. PIFFERI, *Criminalistica in antico regime*, reperibile sul web all'indirizzo: [Criminalistica in antico regime in "Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto" \(treccani.it\)](http://www.treccani.it/enciclopedia/criminalistica-in-antico-regime-in-%22Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero-Diritto%22-%28treccani.it%29)

operatori del diritto dell'epoca; forti di una composizione ideale tanto per i giuristi, quanto per l'apparato centrale. La loro efficacia discendeva dall'armoniosa commistione tra linee guida che, dettagliatamente, fornivano un *modus operandi* per la trattazione di specifiche ipotesi di reato, e il fatto che tali fattispecie venivano accuratamente mutuata dalle leggi e gli statuti locali. Questi ultimi, non secondariamente, continuavano a mantenere il monopolio della sanzione da commisurare; tanto è vero che le rinate *practicae* si limitavano a trattare i profili di colpevolezza, assoluzione, oppure cause di non punibilità. Perciò, intere sezioni erano dedicate alla parte procedurale, estremamente ricca di prescrizioni utili ai giudici per districarsi nell'intricato groviglio della fase inquisitoria. Per quanto riguarda i paragrafi riservati al diritto sostanziale, essi erano ben più scarni; veniva riportata, perlopiù in maniera disomogenea, la legislazione preesistente, fonte primaria dell'intero sistema giuridico.

Risulta facile comprendere quanto fossero interconnessi i mondi del potere politico e della sapienza del diritto. Due vasi comunicanti, certamente a beneficio maggiore del primo rispetto al secondo. La sede centrale del potere era, infatti, in grado sia di contare su una classe di dotti capaci di recepire le disposizioni in materia penale, sia di donare loro una salda legittimazione teorica. Non secondariamente, un'intera schiera di magistrati, istruiti in modo tale da recepire la legislazione primaria mediante le *practicae*, avrebbe poi applicato tali insegnamenti all'interno dei processi.

Prima di procedere oltre, è importante citare un'opera che ebbe il merito di risaltare, tanto per importanza, quanto per l'influenza che seppe donare alla sistematica penale dei secoli a venire: il *Tractatus Criminalis Utramque Continens Censuram* del giurista friulano Tiberio Deciani.

Apice assoluto in materia di completezza ed iconicità della manualistica d'Epoca Moderna, il *Tractatus* costituisce il più limpido degli esempi per ciò che concerne il *modus operandi* dei giuristi d'apparato. Esso contiene una schematizzazione, per quanto incompleta, della maggior parte degli istituti e archetipi della disciplina penale vigente all'epoca⁶: una casistica ordinata e coerente; un importante focus sugli elementi soggettivi del delitto, quali

⁶ M. CAVINA, <<Lex delictum facit>>. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico, in M. CAVINA (a cura di) *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine, 2004, pp.91-119.

un netto distinguo dolo/colpa in rapporto alla gravità della trasgressione, ma soprattutto, l'esposizione di ciò che si potrebbe definire (senza lasciarsi ammaliare da idealizzati voli pindarici) un proto/principio di legalità. <<*Lex enim delictum facit quod prius non erat, e contra licitum facit quod prius delictum erat.*>>. ⁷ Così il Deciani definiva la figura dell'illecito: una sconfinata zona grigia in cui è reato solo ciò che la legge (o meglio, la volontà del legislatore) considera espressamente tale, mentre gli ambiti non regolati dalla *potestas* sovrana ricadono in un limbo che non comporta conseguenze negative. L'elaborato del giurista udinese, quindi, ribadisce il proprio valore, in quanto è in grado di fornire un esempio perfetto del ruolo assegnato agli uomini del diritto suoi contemporanei: ingranaggi della consolidata macchina di repressione statale. Grazie alle sue pagine, l'opera persuade di quanto fosse grande l'importanza dei monarchi e dei loro decreti. Questi ultimi, formanti primari dei sistemi giuridici moderni, accompagnavano la vita professionale dei giuristi sin dai primissimi studi. Ne consegue che l'operatività degli uomini del diritto non poteva che riferirsi alle direttive superiori, lasciando ben poco spazio a reinterpretazioni critiche, tantomeno stravolgimenti del contenuto letterale della norma.

Indubbiamente l'operato di studiosi e tecnici del diritto non si limitò a recepire passivamente le disposizioni degli organi di governo. Lo studio dei testi cinquecenteschi, unito alla produzione di diritto all'interno dei tribunali, contribuì all'evoluzione della scienza penalistica, in piena continuità di stimoli con le innovazioni delle università medievali. Come si è già accennato, l'accezione privatistica della pena come vendetta non era affatto scomparsa, neppure in ambito accademico. Tuttavia, l'ascesa del penale egemonico e il nuovo ruolo che la classe giuridica si era costruita al suo interno, fecero acquisire allo studio della materia nuove e rilevanti sfumature teoriche, sicuramente derivanti dalla stretta collaborazione tra operatori del diritto e autorità centrali. La punizione continuava a conservare la propria natura compensativa nei confronti della vittima, consentendole una ritorsione privata (anche di sangue); era risaputo, però, che l'eliminazione del trasgressore non avrebbe potuto garantire che misfatti simili potessero non accadere nuovamente. Ed ecco che si fece insistentemente strada una mirata attenzione alla forza dissuasiva delle pene; queste avrebbero dovuto assumere un ruolo attivo nella prevenzione dei crimini, non solo

⁷ TIBERIO DECIANI, *Tractatus Criminalis*, Torino, 1593.

nella loro retribuzione (aspetto che sarà al centro del prossimo paragrafo). Altra innovazione di rilievo fu la considerazione specifica per i condannati, o meglio la loro “correzione”. La cosiddetta pena come medicina⁸, il cui scopo diviene quello di emendare il carnefice, tanto nel corpo quanto nell’anima. Così facendo, il giudice si comporta in modo simile ad un medico, prescrivendo al “paziente” una pena adeguata alla sua situazione personale e alle esigenze della società. Uno spazio di manovra pur sempre contenuto dalle previsioni legislative, certo, ma che poteva comportare una sorta di reintegro sociale, qualora il condannato si fosse dimostrato volenteroso di abbracciare il cammino della redenzione (a patto, ovviamente, che non avesse commesso crimini tanto turpi da non poter, in alcuna maniera, invocare il perdono). Si trattava, quindi, di un flebile barlume di speranza per i trasgressori, anch’essi consapevoli che tale possibilità rimaneva subordinata alla volontà del legislatore; quest’ultimo doveva comunque dimostrarsi favorevole al reintegro di alcune categorie di criminali, possibilmente funzionali al buon andamento della *res publica*.

3. Il patibolo e le sue implicazioni.

Conclusa la disamina dell’assetto politico e giuridico dell’Età Moderna, è ora il momento di immergersi all’interno del microcosmo delle pene. Si potrebbe pensare che queste ultime fossero solamente un’appendice dell’egemonia monarchica, mera consequenzialità di uno schema, il cui cuore risiedeva nelle costituzioni imperiali; bandi; statuti e tribunali regi. Tuttavia, lo spettacolo della forza, e tutto ciò che intorno ad esso orbitava, non si limitò ad essere l’appendice delle logiche di dominazione dell’epoca. Nella sua interezza, l’esecuzione costituì il punto focale della gloria del monarca, la sublimazione dell’arbitrio; uno spettacolo pensato e sceneggiato nei minimi particolari. La perfezione dell’esecuzione deve essere inserita, a pieno titolo, nella scacchiera politico/giuridica che tanto caratterizzò i secoli della modernità.

⁸ Non furono certo i giuristi del XVI secolo ad accostare per la prima volta scienza medica e diritto. Già nel Medioevo era ben noto il concetto dei cosiddetti *intractabiles* (ovvero quei soggetti recidivi per cui non esisteva più possibilità di redenzione); in più, gli accostamenti tra le materie vennero precedentemente trattati sia dalla teologia, sia dalla scolastica. GUSTAVO ADOLFO NOBILE MATTEI, *Prospettive moderne per una teoria della pena. Declinazioni della giustizia e causae puniendi tra XVI e XVII secolo*, cit. pp.202-214.

La punizione del condannato, sapientemente elaborata, e mai veramente lasciata al caso, si componeva di vari elementi, dalla cui commistione nasceva una fittizia rappresentazione teatrale (in piena continuità con lo spirito basso medievale), composta dal costante alternarsi di grottesco e macabro. Anche in questo caso, il corpo del reo fungeva da simulacro; ancora una volta la dignità del colpevole veniva sacrificata per uno scopo più alto. Eppure, le pene corporali del XVI/XVII secolo si discostarono profondamente dai loro epigoni medievali⁹. Forte di un rinnovato simbolismo ed una regia politica che mai si era vista prima, lo “splendore dei supplizi” plasmò una propria iconografia, non più vincolata alla visione cristiana della sofferenza.

La pena corporale, riservata nella quasi totalità dei casi alle classi meno abbienti, costituiva uno spettacolo ricco di implicazioni, sia teoriche che pratiche. Per una comprensione esaustiva, è necessario sviscerarne le peculiarità più importanti. In questo modo si comprenderà che i tasselli da cui è composta, ricreano un mosaico estremamente sfaccettato, segno tangibile della certosa accuratezza con cui il condannato veniva scortato al patibolo.

Per prima cosa, conviene sottolineare come il particolarismo fosse ben lungi dall'essere stato accantonato; l'eterogeneità delle pene, per l'appunto, comportava una netta differenziazione in base allo *status* del trasgressore, nonché una lunga serie di privilegi concessi alle personalità più influenti dei vari regni¹⁰. Benché la repressione costituisse il movente principale della scure sovrana, le élite laiche e religiose furono in grado di sottrarsi alla macchina dell'ortodossia centrale, forti di un'influenza ancora inscalfibile, ben conosciuta al soggetto pubblico. D'altronde il legislatore stesso ne desiderava la continuità,

⁹ Non a caso la stessa iconografia sacra subì un drastico mutamento, riavvicinandosi a quella del primo cristianesimo. Una sorta di iconoclastia nei confronti di un immaginario che, nei secoli, aveva finito per privilegiare l'aspetto più oscurantista e superstizioso della fede. In questo, Martin Lutero e Calvino concentrarono molte delle proprie recriminazioni al cattolicesimo delle raffigurazioni e delle indulgenze. Era il segno di un'inevitabile transizione verso la secolarizzazione, cui nemmeno la controriforma cattolica seppe porre freno. A. MONTEBUGNOLI, *La rappresentazione del supplizio. Per un'archeologia dello spettacolo punitivo*, cit. pp.96-98.

¹⁰ Proprio contro i privilegi e le immunità (soprattutto quelle nobiliari) si scagliarono gli illuministi, desiderosi di eliminare un retaggio secolare di soprusi e ingiustizie. “*Ogni distinzione sia negli onori sia nelle ricchezze perché sia legittima suppone un'antecedente eguaglianza fondata sulle leggi, che considerano tutti i sudditi come ugualmente dipendenti dalle stesse.*” Così si esprimeva Cesare Beccaria, auspicando una legislazione penale che non comportasse trattamenti differenziati in base allo status o al prestigio. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Livorno, 1764, pp.53-54.

perfettamente conscio di quanto questa facesse parte dell'ideale modello sociale cui tendeva; senza dimenticare che l'appoggio di una forte (e appagata) aristocrazia laica e religiosa, avrebbe garantito una maggiore stabilità allo *status quo*.

Considerata, quindi, la predilezione del sistema per le fasce emarginate, l'elemento costituente il cuore pulsante della pratica punitiva moderna fu la restaurazione del potere perduto, giustificazione ideologica del sangue versato dai prescelti del *corpus* sociale.

Nonostante le esecuzioni si componessero essenzialmente di vere e proprie mutilazioni e distruzioni dei corpi dei criminali, il contraltare da cui attingevano la propria legittimazione era puramente teorico, frutto di una ponderata riflessione ideologica.

È questa la chiave di volta per razionalizzare un ecosistema così violento e contorto. Lasciandosi travolgere da una lettura decontestualizzata, filtrata dalle percezioni moderne di pena, la domanda spontanea, e legittimamente accusatoria, potrebbe essere: <<Anche in presenza di un fine politico, era davvero necessaria tanta brutalità e ritorsione sui corpi dei propri sudditi?>>. Già i Lumi fornirono una risposta, indubbiamente influenzata dalla loro ideologia antiassolutistica. Tralasciando, quindi, vari preconcetti, e analizzando a fondo la materia, si può tentare di dare una risposta a questa possibile perplessità. Le esecuzioni violente erano utili e perfettamente funzionali all'assetto socio/politico del tempo¹¹; esse non rispondevano ad un sadico desiderio di sangue o alle degenerazioni di una qualche volontà oscura. La loro minuzia, unita alle intrinseche caratteristiche sistematiche, si andava ad intersecare, armoniosamente, con tutti gli altri strumenti di governo a disposizione dei regnanti. Politica e diritto penale furono i due volti della stessa medaglia, in una logica evolutiva che, nei secoli successivi, ne decretò il superamento.

Che fossero le terribili pratiche della ruota; del rogo; della forca o del marchio, ciò che accomunava ogni singola punizione era la catarsi che essa andava a rappresentare: tramite la sofferenza del condannato, il principe ristabiliva il proprio dominio violato; ogni atto contrario all'ortodossia imposta, infatti, rappresentava una sfida diretta allo *status quo*, una turbativa della pace e degli equilibri che il monarca, con grande dedizione, si era impegnato

¹¹ Il tema costituisce uno dei più importanti capitoli dell'opera di Michel Foucault, *Sorvegliare e punire*. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Cles (TN), 2020, pp.35-79.

a garantire. Il crimine non si configurava più come una questione riservata ai privati e la loro soddisfazione, esso divenne di proprietà dello Stato, il quale necessitava di individuare un nemico tangibile; un simulacro capace di assorbire l'odio trasversale dell'alto e del basso (odio, peraltro, instillato dall'apparato stesso). In questo modo, ciò che il principe emanava tramite le proprie leggi veniva percepito come la giustizia assoluta, costantemente minacciata da uomini e donne accecati dal "male". La cornice era quella di un perfetto dualismo. Da una parte il criminale, che con le sue malefatte lanciava una sfida diretta al sovrano, ergendosi a nemico dell'intera comunità; dall'altra l'autorità, costretta a reagire con fermezza, poiché, se non lo avesse fatto, si sarebbe dimostrata debole, correndo il rischio di perdere le redini del comando.

Quest'ultima affermazione risulta tutt'altro che banalizzante. Un perfetto manicheismo assunse rilevanza fondamentale nelle logiche repressive del tempo, già influenzate, come si è accennato nella discussione sui pensatori medievali, da recrudescenze consuetudinarie e religiose. Il marchio della malvagità e dell'oscurantismo garantiva una presa estremamente salda sulle credenze popolari, fortemente radicate in ogni strato sociale. Imprimere una connotazione morale al crimine, nonché indicare il perpetratore dello stesso come un corpo estraneo alla comunità, assicurava una giustificazione *in re ipsa* alla sua punizione, senza che fosse necessaria la legittimazione di un complesso impalcato teorico. Quest'ultimo, del resto, mai avrebbe potuto far breccia nei cuori del volgo, a differenza del puro e semplice terrore. Il monopolio della paura, e la de-umanizzazione del trasgressore, concedevano alla macchina dei castighi la possibilità di ritorcersi sulle proprie vittime con una violenza ed efficacia che, altrimenti, sarebbero state mal sopportate dai *cives*.

Ottenuta, quindi, una giustificazione intrinseca, e improntato alla scientificità del metodo, il parco punitivo poteva esprimersi in piena libertà; adattandosi alle più disparate situazioni, e potendo soppesare quali fossero gli interventi dovuti e quelli superflui.

Quella dei castighi fu una storia di scelte, decisioni prese dall'alto su quali dovessero essere le vittime più consone al mantenimento dell'ordine imposto. Una recita laica, profondamente diversa da quella medievale, sul cui palco si alternarono molte comparse e pochi protagonisti. Il canovaccio era semplice: l'attore principale della storia, sollecitato dal capriccio e dalla necessità, manteneva uno stretto controllo sulle sue genti, forte di una ferrea

obbedienza ad un'etica rigida e precisa. La folla soggiogata, semplice strumento di equilibrio e conservazione, doveva uniformarsi al gioco del potere. Coloro che, però, non avevano intenzione di soggiacere al suddetto schema, consapevoli o meno che fossero, ne sarebbero comunque divenuti parte. La loro terribile sorte era necessaria al funzionamento stesso del meccanismo da cui avevano tentato di sottrarsi, la *potestas puniendi*.

4. La punizione e il consenso popolare

Completata l'analisi dei profili politici e giuridici delle pene, conviene adesso focalizzarsi su un altro aspetto, non meno rilevante all'economia dei supplizi: il rapporto tra questi e la percezione popolare, sia individuale che collettiva; in particolare il ruolo determinante della "pubblicità" e il conseguente risentimento per quanto riguarda la detenzione.

Si è già discusso di quanto fosse importante l'appartenenza ad una specifica classe sociale nel determinare chi fosse destinato alla forca e chi, invece, potesse godere di un castigo assai più mite; al riparo da folle accusatrici e vergogne imperiture. Il primo dato rilevante, in materia di esecuzioni, è la divisione per censo. Una circostanza a noi già nota, considerato che, similmente al vissuto medievale, vi era la possibilità, per determinati crimini, di ricorrere all'assoluzione pecuniaria. Tuttavia, i prezzari e la circolazione di denaro corrente assicuravano una distribuzione delle capacità economiche tutt'altro che equa, rendendo indispensabile il ricorso alle pratiche corporali per la stragrande maggioranza della popolazione.

Conviene poi concentrarsi sul rapporto intercorrente tra l'esposizione teatrale dei supplizi e la ricezione popolare della stessa. Un elemento preventivato e studiato affinché suscitasse reazioni accese e funzionali. Uno spettacolo nello spettacolo, complessa catena di causa ed effetto, in cui la ricerca del consenso popolare passava per le mani del boia e la gestione programmata della pratica esecutiva.

Si è detto che l'architave teorico su cui poggiava l'*ars puniendi* era costituito da quella *factio* tramite cui il monarca, ergendosi ad eminenza grigia che tutto vede e sa, ristabiliva il

proprio dominio sulle sue genti, provvedendo all'eliminazione violenta di chiunque infrangesse le leggi. Tale impostazione, per guadagnarsi un'apprezzabile efficacia pratica, necessitava di un fattore imprescindibile, l'elemento cardine di ciò che si può considerare la perfetta formula del governo efficace: il consenso popolare. Nell'impresa di far breccia nell'animo dei sudditi, l'apparato avrebbe dovuto meticolosamente evitare certe tipologie di punizione; una in particolare, la quale suscitava, da secoli¹², un sentimento di astio e diffidenza: la carcerazione.

Utilizzata sin da tempi più remoti come misura cautelare e transitoria, la reclusione (spesso in apposite, fatiscenti strutture), veniva, generalmente, osteggiata tanto dai legislatori quanto dalla popolazione stessa. Erano soprattutto le fasce più umili a diffidare di tale pratica. Il non poter assistere con i propri occhi alla sorte dei condannati generava, nei cittadini, una sensazione di sospetto. Una punizione celata era un'anomalia, considerato che, per le masse, la partecipazione allo spettacolo del patibolo era, essenzialmente, un diritto. L'elemento partecipativo concedeva al *vulgus* di poter controllare il buon operato della giustizia sovrana. Una sorta di convenzione non scritta tra il potere legislativo e i sudditi, tramite cui il popolo si faceva garante dell'imparzialità regia, non permettendo che le esecuzioni sfociassero in pura arbitrarietà. La sentenza di reclusione non garantiva alcun tipo di controllo, generando insoddisfazione. A ciò va anche aggiunto che, a causa di molti racconti la cui veridicità è quantomeno dubbia, si diffondeva la convinzione che le celle fossero luoghi di abbandono e sadismo; oscuri sotterranei in cui i principi, tramite crudeli carcerieri, potevano liberamente sbarazzarsi di scomodi personaggi (anche innocenti). Tutto ciò lontano dagli sguardi della folla, privata del diritto di assistere allo spettacolo della giustizia.

Questa era la percezione che le fasce popolari avevano della reclusione coatta. Un coacervo di *folklore* e confuse testimonianze tramandate per generazioni, le quali, mescolandosi a fantasiose ricostruzioni dettate dalla superstizione diffusa, generavano una percezione quantomeno idealizzata e distorta di un fenomeno molto meno diffuso di quanto

¹² Lo *ius commune* medievale, d'altro canto, si limitò a recepire un'avversità già ben conosciuta al diritto romano, in particolar modo quello giustiniano: <<Carcer ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet">>. *Digesto*, 48,19,8,9, (9 de off., Proc.).

si potrebbe ritenere¹³. È pur vero che le fonti, tanto medievali, quanto moderne, confermano quanto il fenomeno della carcerazione preventiva fosse soggetto ad abusi e abbandono; poteva accadere che, in attesa di processo, un convitto fosse trattenuto in cella per mesi, malnutrito e trascurato da coloro che l'avrebbero dovuto sorvegliare. Nonostante ciò, si può affermare che, per ragioni diverse, la reclusione costituiva un'ipotesi esecutiva insoddisfacente, tanto per il potere legislativo, quanto per coloro che ne erano assoggettati.

A tal proposito, l'apparato stesso era ben scoraggiato dall'utilizzo della carcerazione come pratica punitiva, certamente conscio di quale sarebbe stata la percezione popolare e di quanto misera fosse la sua efficacia in merito alla danza di potere che la pena pubblica doveva generare: la gloriosa vendetta dello *status quo* aveva bisogno di occhi che la osservassero, bocche che ne parlassero e pensieri che la temessero. Un supplizio celato non adempie scopo alcuno, da esso scaturisce solo un'immediata soddisfazione; una visione ben poco lungimirante per chi aspira al dominio assoluto. Non stupisce, quindi, che l'ecosistema dei supplizi non annoverasse tale strumento, preferendo appoggiarsi a metodologie consacrate dalla pratica, nonché positivamente accolte dall'intero *corpus* sociale.

Come si è rimarcato, l'elemento ricercato, sia dal pubblico sia dai privati, era la pubblicità: l'esecuzione delle condanne in pubblica piazza, non di rado durante festività e celebrazioni locali, costituiva tanto un'ineludibile richiesta del popolo, quanto una necessità per gli scopi politici dei regnanti. Lo sposalizio tra teatralità e pubblicità della punizione generava una perfetta unione di mezzo e scopo; non dissimile, peraltro, da ciò che accadeva in epoca romana: il cosiddetto *panem et circenses*.

A creare una netta spaccatura tra le due forme di spettacolo furono, però, le dinamiche dei soggetti coinvolti. Partendo dal condannato, passando per la messinscena della "recita" e giungendo agli spettatori, le affinità si assottigliavano e le divergenze si facevano più marcate. Sommariamente, si può dire che i *ludibrium* latini costituissero una sorta di "magnifica

¹³ Partendo dall'Alto Medioevo, sino alla prima modernità, il carcere non fu quasi mai utilizzato come pena afflittiva. Vi sono casi in cui la reclusione costituiva pena alternativa per nobili, ma, nella maggior parte dei casi, la carcerazione fungeva da misura cautelare, soprattutto quando il convitto non possedeva risorse necessarie per estinguere la sua condanna pecuniaria. Tale tematica è ampiamente affrontata in: T. BURACCHI, *La penalità nell'epoca feudale*, 2004, reperibile sul web all'indirizzo: [La penalità nell'epoca feudale \(unifi.it\)](http://www.unifi.it).

concessione”, specialmente in epoca imperiale¹⁴. L’evento in cui l’imperatore, similmente a quanto si vedrà fra poco, manifestava con sfarzo e pompa tutta la sua gloria, nel mentre i *cives* godevano di uno spettacolo articolato in modo tale da esaltare un’entusiastica partecipazione; ruolo assai più attivo rispetto alle esecuzioni cinque/seicentesche.

L’elemento partecipativo della folla caratterizzò anche gli spettacoli nati a partire dal XVI secolo, tuttavia, la dicotomia intrattenimento/potere assunse nuove connotazioni, anche a fronte di un contesto socio/culturale profondamente diverso da quello romano. Sicuramente la soddisfazione degli spettatori continuava ad essere un elemento valorizzato e ricercato, soprattutto per quanto concerne il mantenimento di un saldo vincolo di mansuetudine e obbedienza. Le esecuzioni, infatti, garantivano un’utile valvola di sfogo agli istinti più reconditi della popolazione, la quale aveva la possibilità di riversare tutte le proprie frustrazioni, partecipando ad uno spettacolo alimentato da turpiloquio e scherno. Era quindi la norma che al patibolo si udissero le furiose grida delle genti scagliarsi contro i condannati, alimentate dal costante desiderio di violenza. Vi sono anche molti esempi in cui criminali particolarmente spietati venivano sottratti dalla folla inferocita e linciati; non di rado con il tacito benessere delle autorità.

Nonostante il suo ruolo attivo, durante queste rappresentazioni la popolazione diveniva recettrice passiva di una volontà proveniente dall’alto. Il concetto cardine risulta essere quello di *exemplum*, accompagnato da una non indifferente dose di timore: l’intera architettura dell’esecuzione, dal raduno della folla fino all’atto conclusivo perpetrato del boia, doveva instillare, in coloro che vi partecipavano, un recondito senso di angoscia. Certamente le genti avrebbero reagito con giubilo e veemenza alla punizione del trasgressore; egli continuava ad incarnare tutto ciò che la morale rifiutava categoricamente. Tuttavia, per quanto la repressione fosse trasversalmente accettata, un sussurro doveva farsi strada tra le orecchie dei sudditi; un sibilo che li avrebbe ammoniti sulle conseguenze delle azioni immorali. La prova tangibile che il sovrano non avrebbe avuto clemenza contro chiunque avesse osato sfidare il suo potere. Ecco che il patibolo diveniva un monito, la testimonianza empirica che la legislazione discendeva dalla Giustizia, e la violazione della stessa comportava un castigo più o meno

¹⁴ Per un approfondimento tematico: A. MONTEBUGNOLI, *La rappresentazione dei supplizi, per un’archeologia dello spettacolo punitivo*, cit. pp.16-52.

grave in base all'efferatezza dell'atto compiuto. Il cittadino, assistendo a tale manifestazione, avrebbe compreso l'importanza dell'uniformarsi ai canoni dettati dall'apparato; tenendo a mente che tanto più era grande la trasgressione quanto più terribili sarebbero state le conseguenze.

Appare cristallina la funzione deterrente della pena. La paura dei castighi era ricercata tanto quanto la repressione dei criminali. Ed ecco che le esecuzioni pubbliche si presentavano come il miglior modo per assicurare entrambi gli obbiettivi.

Accadeva, però, che le tanto decantate logiche di repressione e controllo tramite la violenza si ritorcessero contro coloro che le ricercavano. A tal proposito, Foucault parla di *eroismo del criminale* e *zona di tolleranza*, due fenomeni strettamente collegati alle dinamiche penali della modernità. Svariate cronache del tempo riportano episodi, non infrequenti, in cui la popolazione, schierandosi dalla parte del criminale, si opponeva direttamente alle esecuzioni, scatenando insurrezioni e gravi disordini. Questi racconti riguardano quasi sempre punizioni considerate eccessivamente efferate in proporzione a crimini di lieve entità, quasi sempre perpetrati da individui di basso rango sociale¹⁵. Proprio per evitare *escalation* di violenza e possibili rivolte, gli stessi regnanti erano costretti a concedere la grazia, oppure a commisurare pene inferiori. Questi esempi ben si intersecano con il secondo fenomeno ricostruito dall'autore francese, ovvero le zone franche del diritto. Anche in questo caso, il soggetto pubblico si vedeva costretto ad erodere parte della propria *potestas puniendi*, allo scopo di scongiurare possibili tumulti. Si riporta che per alcune tipologie di crimine, e per far sì che gli strati più bassi della popolazione potessero dar sfogo ai loro istinti in maniera controllata, tutta una serie di violazioni, tra cui furti; rapine e assalti (piaga assoluta delle campagne) non venissero attivamente repressi, bensì tollerati. Vi era, infatti, la volontà di creare un bilanciamento tra la necessaria persecuzione delle trasgressioni e un equilibrio dell'aggressività delle masse.

¹⁵ L'autore francese riporta una serie di esempi a tal riguardo, tra i quali un famoso caso di rapimenti di bambini per cui furono condannati all'impiccagione tre uomini di umili origini. In quel caso, data la scarsità di prove raccolte e la velocità con cui i supposti criminali furono condotti al patibolo, la folla radunatasi nel luogo dell'esecuzione sottrasse i condannati al boia, causando tumulti con le guardie cittadine. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, cit., pp.64-65.

Così si dipanava il gioco punizione/popolo, intreccio di significati impliciti ed esternazioni manifeste delle logiche repressive del tempo. Un insieme di diseguaglianza e contraddizioni, in cui le masse interpretavano un duplice ruolo, uno passivo e l'altro attivo: garanti del buon funzionamento dell'apparato e destinatari di politiche deterrenti. Le vicissitudini sin qui esaminate continuano a rimarcare la stretta correlazione tra l'evoluzione del diritto penale e il mutamento dei fattori costituenti il tessuto connettivo delle varie epoche storiche. Un intreccio tanto più complesso, quanti più sono gli elementi (eterogenei) che si intersecano nelle viscere della società.

5. Proporzionalità ed esemplarità della pena

Attraverso la teoria la pena si plasma; per mezzo dei funzionari viene modellata; dinnanzi gli sguardi del pubblico si porta a compimento. Ma è solo nel corpo del condannato che trova la sua sublimazione.

Ogni tassello precedentemente riportato non è che l'insieme delle premesse maggiori e minori di un sillogismo che si conclude con l'esecuzione, sintesi dell'intero percorso.

L'intero procedimento, nato dalla legislazione e materializzatosi nel processo, costituisce un flusso ordinato di cause e concause. Gli elementi teorici e quelli pratici si intersecano (non sempre in sinergia), creando la disciplina penale di Età Moderna. Il teatro del potere e dei castighi nasce senza che il condannato ne sia partecipe, a lui è riservato l'ultimo movimento, quello più importante; l'atto che decreta la caduta del sipario su tutto il palcoscenico che è la *potestas puniendi*.

L'epopea del diritto penale moderno non può che terminare focalizzandosi sull'apice della giustizia criminale, scandagliando l'eterogenea disciplina delle punizioni. Un universo in cui ogni castigo, mortale o meno che fosse, possedeva specifiche regole, e doveva assolvere un altrettanto peculiare compito.

Prima di esaminare l'universo dei supplizi, occorre introdurre il concetto chiave di proporzionalità, ambivalente sia per quanto riguarda la repressione dei crimini sia per la fermezza cui era sottoposto il reo. Si è più volte rimarcato come il particolarismo d'età feudale tutto fosse tranne che dimenticato; esso, nella propria estensione tentacolare, si intrecciò con le varie tipologie di punizione, plasmando, a parità di fattispecie, una complessa diversificazione di trattamento in base allo status della persona presa in considerazione. Riesumando concetti già esposti, i ceti superiori disponevano di favoritismi che li sottraevano alla macchina dell'esposizione pubblica: l'immunità al gioco del potere, la quale, come *quid pluris*, assicurava loro una vasta gamma di punizioni ben più miti rispetto agli epigoni riservati agli strati meno abbienti della popolazione¹⁶. La maggior parte degli ordinamenti concedeva la possibilità di ricorrere a sanzioni pecuniarie capaci di saldare trasgressioni percepite come minori. Le élite vi ricorrevano con favore, potendo, di fatto, assolvere i propri peccati dietro un compenso che avrebbe scongiurato un'insopportabile umiliazione. Persino le ipotesi più ignominiose, quali omicidi e atti vili, benché necessitassero di una doverosa retribuzione, potevano essere addolcite dalla giusta dose di prestigio. Certo, neppure il maggior grado di influenza avrebbe potuto acquistare l'assoluzione da reati quali eresia e regicidio; ed è pur vero che le condanne a morte colpivano anche clero e nobiltà. Tuttavia, salvo rari casi, l'aristocrazia laica e religiosa poteva contare sul privilegio di non essere gettata in pasto al volgo¹⁷. Esporre il nobile alla mercé del popolo avrebbe alterato logiche sociali presenti da secoli; equiparare un conte ad un comune furfante da strada significava negare le intrinseche differenze tra le due classi, rischio che i regnanti non avrebbero mai potuto correre. Qualora il potente avesse dovuto, quindi, essere severamente punito, il suo rango gli avrebbe riservato l'impiccagione o la spoliazione dei propri titoli e privilegi, sorte, peraltro, equiparabile ad un'esecuzione capitale dell'onore. In sostanza, la distribuzione dei castighi continuò a conoscere un'enorme sperequazione, ancora una volta nel nome dell'ossequioso rispetto delle ermetiche gerarchie sociali. Queste ultime, benché avviate verso un lento

¹⁶ Ad esempio, il trattatista cinquecentesco Bermondus Choveronius riporta che, per il delitto di eccesso di vendetta del marito che cogliesse in flagranza la moglie adultera, la pena dovesse essere l'esilio o una più mite, a seconda del ceto del soggetto. In più, solamente alle classi inferiori potevano essere afflitti i lavori forzati. M. CAVINA, *Nozze di Sangue. Storia della violenza coniugale*, Urbino, 2011, pp.80-81

¹⁷ Un privilegio che la popolazione mal sopportava, e che, non infrequentemente, poteva causare anche rivolte e disordini. M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, cit. pp.66-67.

mitigamento, continuavano ad essere la colonna portante del bilanciamento socio/politico di Età Moderna.

Per quanto concerne il concetto di proporzionalità, questa volta riferito alle esecuzioni, il primo fattore da analizzare è la rigida classificazione dei comportamenti proibiti, cui ci si ricollegherà poi per la determinazione dei castighi. Riportando alla memoria la trattatistica del tempo, si può subito notare la minuziosità con cui il potere legislativo e l'apparato giuridico catalogavano e gestivano le singole fattispecie di reato: il primo con il compito di segnalare le diverse ipotesi criminose; il secondo, con quello di recepire dette disposizioni e ricamarne attorno un substrato teorico/pratico. La casistica prevedeva una sfaccettata ricostruzione degli scenari delittuosi, disposti in scala gerarchica a seconda della gravità degli stessi. Come sottolineato nel paragrafo riguardante la dottrina, la linea di demarcazione tra tassatività delle pene e arbitrio del legislatore era molto più sottile di quanto si potesse immaginare. Non si pensi, perciò, esistesse un rigido *corpus* legislativo primario (quale potrebbe essere un codice) che fungesse da scheletro della disciplina. La realtà del diritto penale era inscindibilmente legata agli umori politici presenti, questi ultimi quasi sempre disinteressati alla creazione di una sistematica che fosse in grado di resistere all'usura del tempo.

Così, sospinti dalle direttive del soggetto pubblico, le moderne *practicae*, ed ogni altro mezzo tramite cui la legislazione veniva recepita, si arricchivano di una minuziosa casistica, distinguendo, sapientemente, tra ipotesi censurabili con una semplice ammenda e trasgressioni per cui non erano previste alternative alle sofferenze corporali. La giurisprudenza, quindi, seguiva i valori gerarchici previsti dai monarchi, e in base a questi emetteva sentenze.

Considerata l'ancora imperante forza del particolarismo, risulta impossibile stilare una classificazione precisa e dettagliata di ogni singola fattispecie punita dai regni moderni, né tantomeno degli strumenti utilizzati a fini repressivi. Si possono, però, individuare alcune categorie d'interesse, condivise dalla quasi totalità degli ordinamenti, le cui punizioni, quasi sempre, finivano per coincidere. Esclusa la poco rilevante questione dei reati bagatellari, fu trasversale la repressione di crimini contro la persona, la tipologia in assoluto più diffusa. Si pensi a casi scolastici come omicidi; rapine; aggressioni, oppure diffusi episodi di

brigantaggio e razzie. Nella quasi totalità dei casi, la violenza sulle persone veniva punita con la morte, senza che vi fosse la necessità di un'esecuzione particolarmente complessa. Di gran lunga più interessanti, tanto per diffusione quanto per ferocia repressiva (molto più intensa rispetto alla maggior parte degli altri crimini), furono i reati cosiddetti "senza vittima"; fattispecie derivata dall'impostazione moralistico/religiosa della società cinque/seicentesca. Essi raggruppavano svariate ipotesi delittuose, ciascuna di queste riguardante una casistica estremamente eterogenea di affronti ai consolidati canoni etici e religiosi, promossi e perpetrati dalle autorità civili ed ecclesiastiche. Fu l'epoca dell'annientamento delle devianze comportamentali e sessuali, cui seguiva l'imposizione forzata dei dogmi e della disciplina. Ancora oggi riecheggia l'impeto con cui furono sradicati episodi di stregoneria e occultismo, elementi anti/ortodossi per eccellenza; minacce concrete allo *status quo*, così ferocemente nobilitato. Manifesto fu lo sforzo congiunto della Santa Inquisizione e degli Stati centrali per l'eradicazione delle eresie più disparate. Il mantenimento dei canoni prestabiliti ispirò tribunali, laici ed ecclesiastici, a adottare politiche di persecuzione attiva nei confronti dell'apostasia; una pratica fagocitata dal proliferare di testi, più o meno canonici, quali il *Malleus Maleficarum*¹⁸, e il suo storico predecessore, il *Directorium Inquisitorum*¹⁹, *magnum opus* della trattatistica inquisitoria.

In sintesi, la gerarchizzazione dei crimini costituiva un fenomeno tutt'altro che omogeneo; la classificazione dei valori tutelati poteva assumere connotati variabili a seconda di quali fossero gli equilibri sociali; politici e religiosi, maggioritari al tempo corrente. L'unico elemento in grado di fungere da collante fu, quindi, il rispetto dell'ortodossia (vigente). Che si trattasse di prescrizioni secolari o temporali, che queste potessero cambiare nel tempo (nonostante seguissero, spesso, comuni linee evolutive) poco importava. Sfidare l'autorità significava attentare all'ordine, alle fondamenta stesse del vivere comune. Che l'offesa fosse di lieve entità o minasse direttamente le colonne portanti del consesso sociale, essa non poteva rimanere impunita, e affinché questo potesse avvenire, il boia avrebbe dovuto lavorare a pieno regime.

¹⁸ H. KRAMER, J. SPRENGER, *Malleus Maleficarum*, Strasburgo, 1486-1487.

¹⁹ N. EYMERICH, *Directorium Inquisitorum*, Aragona, 1376.

Ed ecco che, sospinti dalla necessità di preservare le radici della società, i supplizi adempivano alla funzione esecutiva della macchina pubblica; la loro diversificazione era funzionale alla casistica presente nelle *practicae*, la loro brutalità congeniale agli scopi prefissi dai legislatori. La proporzionalità dei castighi andava ad intersecarsi con la gerarchia dei crimini, creando una sorta di sistema piramidale. Ad ogni delitto (e, di rimando, al valore che veniva violato) corrispondeva, quindi, una specifica punizione.

Necessitando di potere coercitivo, le pene dovevano fondersi alla perfezione con la trasgressione cui facevano riferimento, sia per rimarcare l'interesse che il legislatore voleva tutelare, sia per legittimare (con diversi gradi di intensità) la restaurazione dello *status quo* precedentemente turbato. Ed ecco che le carni dei condannati ben si prestavano a tale giogo, vittime prescelte della danza della proporzionalità: ad ogni crimine corrispondeva un determinato castigo, ben specifico nel tasso di violenza ricercato. Quanto più l'offesa costituiva un affronto ai valori protetti dalla sacra unione di precetti divini e legge terrena, tanto più spietata sarebbe stata la risposta della giustizia. Considerata, dunque, la posizione sociale del criminale, questi avrebbe sperimentato punizioni differenziate, così da ricreare, in una sorta di contrappasso dantesco, un paradosso per cui le empie azioni del passato gli si sarebbero riversate contro, quasi sempre con un'intensità ben al di sopra della mera emulazione.

Al servo che osasse ripagare la magnanimità del padrone con il furto era tagliata la mano con cui aveva rubato; all'eretico e alla fattucchiera, rei di aver sfidato l'onnipotenza del creatore tramite sortilegi e blasfemia, veniva purificata l'anima tra le lingue di fuoco dei roghi. Il collo del brigante, flagello di brave genti, era cinto da una corda e si lasciava a penzolare come monito. Al regicida, responsabile del più nefasto dei crimini, colpevole di aver attentato alle fondamenta stesse del regno, era strappata la pelle, affinché, agonizzante, potesse esalare l'ultimo respiro, maledicendo la sorte e i cieli. I suoi resti venivano poi appesi alle porte della città, cosicché nessuno potesse mai dimenticare²⁰.

²⁰ Il caso del regicida Ravailac fu il compendio dell'intera disciplina penale d'epoca: essendo un cittadino di bassa estrazione, non poté contare sull'aiuto di personalità politiche o religiose. Nelle carte del processo e nei pamphlet riguardanti il caso, si faceva insistentemente riferimento al suo rapporto diretto con il demonio. La sua esecuzione si contraddistinse per brutalità e fu largamente utilizzata come monito. ANN E. DUGGAN, *Criminal profiles, diabolical schemes, and infernal punishments: the case of Ravailac and the Concinis*,

Con una certa dose di approssimazione, questo era lo schema dei castighi. Le punizioni dovevano, in qualche modo, ricalcare il crimine commesso, talvolta riproponendolo a parti invertite, talaltra esasperando le sofferenze fisiche del suppliziato, al fine di esorcizzare un crimine troppo grande per essere perdonato. Lo scopo era di ricreare, sul patibolo, il delitto commesso, affinché il perpetratore dello stesso provasse, sulla sua carne, il doloroso significato della disobbedienza.

Abbattendosi su un corpo inerme e privo di valore, la gloria del monarca veniva definitivamente ristabilita. Il teatro della sofferenza alternava spettacoli grandiosi e rappresentazioni minori, ognuno dei quali, dal più piccolo al più grande, bilanciava le dinamiche di potere dei regni centrali²¹.

Così si concludevano (salvo frequenti ipotesi di grazia o conversione delle pene) i processi di Età Moderna, complesse articolazioni di volontà politica; strutture socio/economiche; credenze popolari e religiose, e diversi altri fattori, fusi in un intreccio tanto più complesso, quanto più lo si osserva da vicino.

Ma la storia della *potestas puniendi*, mai veramente immobile, avrebbe presto attraversato un processo di trasformazione epocale: la fine del particolarismo; le nuove ideologie; i nuovi modelli economici ed una nuova consapevolezza riguardante gli scopi delle pene, avrebbero impresso, alla materia qui analizzata, un'impronta di netta separazione dal passato. Una latente volontà di potenza, la cui genesi è da ricercare a partire dal XVIII secolo

reperibile sul web all'indirizzo: [\(99+\) \(PDF\) "Criminal Profiles, Diabolical Schemes, and Infernal Punishments: The Cases of Ravailac and The Concinis," Modern Language Review 105.2 \(April 2010\): 384-404. | Anne E. Duggan - Academia.edu](#) pp.369-377.

²¹ Esempio perfetto della politicizzazione del diritto penale fu la serie di processi per eresia in Valcamonica tra il 1518 e il 1521. Le autorità, laiche e religiose, congiungendo le forze, perseguirono con ferocia molti presunti eretici, fondando le basi di tale repressione semplicemente su voci e folklore locale. L'occasione fu perfetta per combinare un controllo più pressante sulle genti del luogo, e, nello stesso tempo, impossessarsi di diversi beni dei chiamati in correo, tramite la confisca prevista come pena accessoria dagli statuti del luogo. Mediante uno scaltro uso del *Malleus Maleficarum* e delle leggi locali, le autorità furono in grado di condannare decine di eretici, estorcendo loro (false) confessioni tramite la tortura, giacché le prove in loro possesso erano insufficienti per emettere una sentenza di comprovato uso della magia. A.A. CASSI, *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*. Catanzaro, 2013, pp.130-140.

CAPITOLO 3

IL TRAMONTO DEI SUPPLIZI

1. Innovazioni e nuove teorie

L'epopea della *potestas puniendi* è un racconto di contaminazioni senza soluzione di continuità. Per quanto gli echi delle esperienze passate si tramandassero di secolo in secolo, per quanto le innovazioni (o le regressioni) degli artifici punitivi discendessero da rielaborazioni di esperienze pregresse; l'esperienza della tarda modernità, in particolar modo il XVIII secolo, dovette fare i conti con una pleora di cambiamenti che investirono l'intero tessuto sociale europeo. Un moto di rivalsa e recriminazione verso le radici stesse della, cosiddetta, Epoca Oscura attraversò il vecchio continente. Proprio come in un gioco di cause e concause, cominciò ad emergere anche un nuovo modello di società. A partire dal XVII secolo inoltrato, nuovi metodi di produzione ed un'apertura senza precedenti al mondo esterno, contribuirono alla rapida ascesa della borghesia; percorso che culminò nel definitivo scontro con l'assolutismo da parte dei rivoluzionari francesi nel 1789.

Focalizzandosi ora sull'evoluzione delle pratiche punitive e del loro comparto teorico, appare opportuno scandagliare le maggiori trasformazioni che si susseguirono a partire dal tardo Seicento. Come si è anticipato, i punti di rottura con la tradizione previgente furono trasversali: la quasi totalità degli aspetti sociali; politici; economici e ideologici conobbe significativi mutamenti, amalgamandosi in un vortice di continue influenze reciproche.

Per quanto le monarchie continuassero a prosperare, alimentate da intere correnti filosofiche quali l'assolutismo *hobbesiano*¹ o il liberalismo di Locke e Hume; l'ascendente classe borghese, rinvigorita dall'estensione delle rotte commerciali e le sempre più crescenti ricchezze accumulate depredando territori inesplorati, pose le basi di un'inesorabile scalata verso l'acquisizione dell'egemonia politica. Il nascente sistema economico, ribattezzato

¹ L'opera dell'autore inglese fu seminale per la legittimazione della potestà penale monarchica nel Regno Unito (e nel resto d'Europa). Nel *Leviathan*, Hobbes, partendo dal concetto di diritto naturale, esalta la figura ordinatrice del sovrano assoluto. Egli è l'unico, tramite l'esercizio della *righteous vengeance*, a poter evitare che gli uomini, facili prede degli istinti di sopraffazione in loro reconditi, si massacrino a vicenda nello stato di natura. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit. pp.60-67.

mercantilismo, si fuse alla perfezione con le esigenze della classe media. Esso fu in grado di incentivare l'accumulo di capitale, il quale si tramutò presto in incremento di ricchezza, atto a sostenere un sistema produttivo basato sulla commistione di investimenti di risorse (nonché di rischio) e lavoro umano². Proliferarono le compagnie mercantili, quali quella delle Indie Occidentali; persino i regni centrali dovettero conformarsi a queste nuove esigenze, elaborando, tramite i propri funzionari, vere e proprie teorie economiche interventiste quali il colbertismo nella Francia di Luigi XIV.

Il fermento economico fu continuo, mai prima di allora le prospettive di ricchezza ed espansione erano state così ampie. La staticità dei sistemi produttivi medievali e della prima modernità conobbe un lento declino, destinata ad essere soppiantata da un'economia elastica. Fulcro di tale espansione fu la figura dell'uomo d'impresa, colui che dedica ogni fibra del proprio corpo e spirito alla massima resa della propria attività.

Come sempre accade, i processi storici vivono di intrecci; l'emersione del proto/capitalismo causò profondi mutamenti che riguardarono l'intero tessuto sociale del Vecchio Continente (e non solo). L'apertura a nuove realtà e la rampante ascesa della borghesia non tardarono a proiettarsi anche su ambiti diversi dall'economia e dalla politica. La concezione del valore di un individuo, fino a quel momento strettamente rilegata allo *status* e l'onore che da esso conseguiva, cominciò ad essere osteggiata dalla figura dell'uomo che plasma autonomamente il proprio destino. Il collettivismo morale e la staticità sociale di derivazione medievale iniziarono ad entrare in crisi a causa di individui, i quali si resero conto di quanto le catene della tradizione avrebbero potuto tarpare le ali delle loro ambizioni. Mai prima di allora, infatti, il duro lavoro e la ricerca del profitto si erano rivelati tanto proficui e, cosa più importante, non più ristretti ad un'élite di privilegiati per diritto di nascita. Il benessere non era più una questione di fortuna o eredità, ma di abilità e determinazione. Si passò, quindi, da un'etica comunitarista di stampo medievale, ad una dimensione improntata

² Risulta necessario, però, specificare che il mercantilismo fu solo il primo passo verso la società borghese e la conseguente industrializzazione. Come riporta A. Smith nel *The Wealth Of The Nations*, soprattutto nei primi tempi del mercantilismo, mancava una solida letteratura a riguardo, e più che di un sistema generalizzato, si può parlare di una tendenza che riguardava, distintamente, i singoli capitalisti di ventura. Non a caso furono inizialmente gli stati centrali ad avere le redini dell'economia; solo a ridosso del XIX secolo si assistette ad uno spostamento del baricentro economico verso il libero mercato, coincidente con la nascita vera e propria del capitalismo. L. HERLITZ, *The concept of mercantilism*, reperibile sul web all'indirizzo: [\(99+\) \(PDF\) The concept of mercantilism | geofrey nayingo - Academia.edu](#) pp. 110-113.

all'individualismo; mutamento rimarcato anche dalle più importanti correnti filosofiche dell'epoca, quale il giusnaturalismo e, soprattutto, dal terremoto che si abbatté su secoli di egemonia cattolica: il luteranesimo.

Fu grazie alle predicazioni di Martin Lutero, coadiuvato dall' ancor più drastico apporto di Giovanni Calvino, che la nuova classe proprietaria poté trovare una legittimazione metafisica: la dottrina del duro lavoro e del merito; la concezione per cui la grazia del Signore non è un qualcosa che si riceve passivamente, tramite la sola fede, ma un riconoscimento che solo i laboriosi possono sperare di vedersi concesso. Ciò che sancì il trionfo di queste dottrine fu l'esaltazione dell'individuo: se nel Medioevo e nella prima modernità era il contesto sociale a stabilire il valore di una persona, il grande scisma della cristianità pose al centro l'industriosità umana³. Mai prima di allora il singolo si era trovato così slegato dalla comunità di appartenenza; protestantesimo e calvinismo incoraggiarono un'intera classe in piena ascesa a moltiplicare ulteriormente i propri sforzi, seguendo una duplice prospettiva di ricompensa: il benessere in terra e la beatitudine nei cieli. Non secondariamente, il cristianesimo riformato ripudiava, rasentando l'iconoclastia, la spettacolarizzazione della fede in ogni sua forma. Vi era un totale rigetto per le espressioni più teatrali della religione, aspetto che, come precedentemente analizzato, aveva contraddistinto la sfera penale per centinaia di anni.

Così, improntata all'esaltazione dell'operosità e della dimensione individuale, la nascente etica proto/capitalista non poté che ripercuotersi anche sul mondo del diritto, avviando una repentina transizione verso una rinnovata sensibilità al crimine e tutto il mondo ad esso circoscritto.

Per secoli il diritto penale assolse il compito di bilanciare i rigidi equilibri socio/politici vigenti: i castighi venivano sempre concepiti come pilastro di stabilità e conservazione. Per la prima volta, la repressione criminale si discostò dalla passività e il conservatorismo che tanto l'avevano contraddistinta. Inserita in un mondo il cui epicentro si era spostato dalla comunità all'individuo (o meglio, il singolo, inteso come proprietario), la *poetstas puniendi*

³ V. BIASIORI, *Il luteranesimo, il calvinismo, e il contesto inglese*, in *Storia del Cristianesimo, III, l'età moderna*, a cura di V. Lavenia, reperibile sul web all'indirizzo: [\(99+\) \(PDF\) Il luteranesimo, il calvinismo e il contesto inglese](#), in *Storia del cristianesimo, III, L'età moderna*, a cura di V. Lavenia, Roma, Carocci, 2015, pp. 213-236 | [Lucio Biasiori - Academia.edu](#) pp.214-225.

cessò di esistere come semplice strumento di stabilità, per trasformarsi in espediente funzionale alle esigenze produttive della futura società industriale. Come meglio si vedrà in seguito, la rivoluzione del sistema penale colpì la quasi totalità della disciplina; l'analisi qui proposta si concentrerà principalmente sulla transizione dalle pene corporali a quelle detentive/utilitaristiche, senza tralasciare la consequenziale evoluzione dottrinale/giurisprudenziale (arricchita dal fondamentale apporto filosofico e politico) che contraddistinse la caduta dell'*Ancien Régime*.

2. L'importanza degli intellettuali

Come ogni epoca storica insegna, i cambiamenti di una società (in questo caso si considererà l'ambito europeo) sono concatenati. Quando economia e politica si evolvono, parallelamente seguono diritto e ogni altro fattore socio/culturale. A questo paradigma non sfuggì nemmeno il diritto penale. Come già accennato, esso non si cristallizzò mai, tanto da essere costantemente soggetto alle più disparate influenze.

Certamente il XVIII secolo non fece eccezione, si può anzi affermare che l'apporto degli intellettuali, unito alle diverse correnti filosofiche e giuridiche del tempo, costituì uno degli elementi di maggior rilevanza dell'intera tradizione giuridica occidentale.

Per comprendere come sia stato possibile abbandonare la quasi millenaria tradizione della spettacolarizzazione dei castighi, sostituita dalla detenzione come pena standardizzata, è fondamentale inquadrare il binomio (politico e giuridico) individualismo/utilitarismo. Concetti che si svilupparono attraverso le varie correnti filosofiche e giuridiche a cavallo tra XVII e XVIII secolo. Uniti ad altri elementi, essi plasmarono la transizione da un diritto penale egemonico, asservito allo *status quo*, ad un nuovo paradigma, maggiormente orientato alla tutela della comunità e dei singoli (perlomeno nelle intenzioni).

Precursore dell'individualismo illuminista e delle teorie politico giuridiche del Settecento fu, indubbiamente, la corrente giusnaturalista. A quest'ultima si deve

l'introduzione di uno dei concetti chiave dell'elaborato teorico settecentesco⁴: l'esistenza di una dimensione innata del diritto, al di là delle schematizzazioni umane; un dato comune ad ogni individuo, a prescindere dalla sua condizione: il diritto naturale. Una vera e propria rivoluzione etico/sociale, poiché, a dispetto delle, ancora salde, differenze di classe, tutti gli individui si trovavano a condividere una condizione comune; contrariamente a quanto voleva il determinismo medievale, improntato ad una disparità in senso ontologico. Questo concetto fu determinante per l'evoluzione del diritto tra XVIII e XIX secolo, esso veicolò la più importante battaglia dei "riformisti" del diritto, ovvero l'affermazione di una serie di diritti, inalienabili, comuni ad ogni uomo. Le teorie di Grozio, e di tutti i giusnaturalisti moderni, i quali seppero interpretare il diritto naturale in senso laico, ispirarono l'intera corrente liberale cinque/seicentesca. Illustri pensatori quali Locke, Hume e Hobbes, attinsero molto dal giusnaturalismo quattro/cinquecentesco, applicandolo alle proprie teorizzazioni filosofiche e politiche.

Si assistette ad una vera e propria sovversione di prospettive. Se per secoli la vita comune era stata sempre interpretata tramite la lente dell'atomismo e della predeterminazione dei ruoli (in un contesto gerarchico), ora, con l'espansione dei traffici e la nascita della società mercantile, prassi e teoria cominciarono a convergere verso l'esaltazione del singolo e dei suoi diritti.

Parallelamente, la nascente borghesia imprenditoriale aveva bisogno di un'ideologia in grado di legittimare i propri accumuli di capitale, e allo stesso tempo opporsi a quell'immobilismo e quei privilegi che costituivano un serio ostacolo alla società dinamica cui aspirava.

Già si è accennato del ruolo attivo che ebbero luteranesimo e calvinismo, entrambe progenie di una visione prettamente individualista, la quale privilegiava la laboriosità umana rispetto ad una passiva ricerca della grazia divina. Indubbiamente, la classe proprietaria seppe fare sue queste idee, considerato che molti dotti sposarono le posizioni giusnaturaliste e liberali. Tuttavia, ancora mancava quella corrente che fosse in grado di risvegliare le

⁴ Autori come Thomasiaus e Pufendorf ebbero grande influenza sull'illuminismo giuridico francese, l'eco delle loro opere si diffuse anche nel resto d'Europa, soprattutto in Prussia. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit. pp.97-105.

coscienze sopite degli oppositori dell'assolutismo; la sintesi che sarebbe stata imbracciata come un'arma, saldamente impugnata nella lotta ai soprusi del passato.

Coronamento del percorso di rigetto dell'Antico Regime; strenuo oppositore dello spirito collettivista e fortemente critico dell'assolutismo fu, indubbiamente, l'illuminismo.

I Lumi furono in grado di dar voce alla nascente borghesia, incarnandone lo spirito innovatore, lottando strenuamente contro i privilegi e le ingiustizie che avevano accompagnato l'Europa da secoli. Attingendo a piene mani dal giusnaturalismo, questi pensatori e attivisti, gridarono a gran voce che ogni uomo nasceva egualmente libero, soggetto al solo diritto naturale. Certamente le visioni degli autori si dividevano in merito a quale fosse la soluzione migliore per garantire un'equilibrata vita comune; alcuni, come Diderot, privilegiavano una monarchia illuminata, altri, come Rousseau, auspicavano una diretta presa del potere da parte dell'intero *corpus* sociale. Nonostante le soluzioni proposte fossero innumerevoli, ogni singolo illuminista avrebbe concordato in merito a quanto segue: nessun uomo dovrebbe ergersi rispetto ad un altro per il solo merito di avere uno *status* più elevato. La concentrazione del potere assoluto, in mano ad un singolo individuo, non è compatibile con una società guidata dal faro della ragione.

Pertanto, il diritto penale non poteva che essere oggetto di furiose invettive da parte degli intellettuali di tutta Europa. Chi con un approccio più moderato, chi gridando a pieni polmoni contro le iniquità di *Ancien Régime*, le voci dei Lumi riecheggiarono nell'intero continente, tanto da essere tenute in considerazione persino dai monarchi stessi. Non è un caso che sovrani quali Maria Teresa d'Austria, Federico II di Prussia, o lo zar Pietro il Grande, avessero ben volentieri integrato, nella loro legislazione, molte delle istanze illuministe; un fenomeno passato alla storia come dispotismo illuminato⁵. Indubbiamente non tutti i monarchi furono guidati da un autentico spirito riformista, cionondimeno, incoraggiati dalla convenienza o dalla convinzione che fossero, molti regnanti riformarono i propri sistemi penali, talvolta mitigando il parco punitivo. Alcuni si spinsero fino a concedere delle consolidazioni e proto/codici, soddisfacendo una delle richieste più insistenti degli

⁵ A. DANI, M. DI SIMONE, G. DIURNI, M. FIORAVANTI, M. SEMERARO, *Profilo di storia de diritto penale, dal medioevo alla restaurazione*, cit. pp.54-59.

intellettuali di corte. Nella maggior parte dei casi si trattava di mosse politiche, atte a favorire un ulteriore accentramento di potere. Se si osserva, per esempio, la *Constitutio Theresiana Criminalis*, si noterà come questa fosse ben lontana dal rinunciare agli antichi metodi di repressione dei delitti⁶. L'impronta assolutistica continuava ad imperare, eppure, il fatto che gli ideali illuministi avessero cominciato ad espandersi, facendosi strada persino nelle corti europee, dimostrò che l'intero tessuto sociale aveva subito una profonda scossa.

Per quanto le loro voci trovassero accoglienza anche nelle corti, le più grandi battaglie dei *Lumières* si combatterono a colpi di invettive su *pamphlet* e riviste.

Nelle pagine dei numerosi giornali che nacquero in tutta Europa, le arringhe degli intellettuali travalicarono i confini nazionali; tramite la carta stampata, le idee liberali e progressiste dei salotti delle grandi città si fecero rapidamente strada nelle case dei cittadini più abbienti, contribuendo a sedimentare una solida ideologia di classe.

Che fossero le monumentali pagine dell'*Enciclopedia* francese, o tramite riviste minori come *Il Caffè* di Milano, gli illuministi si scagliavano, regolarmente, contro le ingiustizie dei propri governi, denunciando le brutalità del sistema penale dei regni assoluti, e richiedendo a gran voce riforme, accompagnate dall'introduzione di codici e costituzioni che garantissero il rispetto degli innati diritti di ogni uomo.

Sono note le pagine del Beccaria in cui il particolarismo viene ferocemente attaccato⁷. Non da meno erano i fratelli Verri, i cui panegirici, intrisi di sagace ironia, mischiavano una fedele ricostruzione storica della politica penale milanese (peraltro non dissimile da quella delle altre regioni italiane, se non addirittura dell'intera Europa), con una sferzante stoccata all'operato della classe dirigente dell'epoca⁸. L'intero continente, poi, ascoltò le parole di

⁶ G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, cit. p.257.

⁷ <<Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infallibilità di esse, e per conseguenza la vigilanza dei magistrati, e quella severità di un giudice inesorabile, che, per essere un'utile virtù, deve essere accompagnata da una dolce legislazione.>>. C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, p.63.

⁸ <<Il disordine, Padroni miei, va tanto accrescendosi ogni giorno in Italia che frappoco non sapremo più dove volgerci: abbiam combattuto lungo tempo per difendere i maghi e le streghe, e questi spiritosi novatori hanno fatto tanto che ci è stato barbaramente tolto il diritto non solamente di quella sacra e devota funzione d'abbruciare gli uomini vivi e d'ascoltare le tenere e soavi loro grida uscire dai globi di fumo e dalle fiamme, ma persino da formare un ben ragionato metodico processo de' loro delitti.>>. P. VERRI, *Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*, testo critico stabilito da G. FRANCONI, *Edizione Nazionale delle opere di Pietro Verri*, 2014, pp.422-450.

Voltaire, dedicate all'inettitudine dei vecchi sistemi, e le proposte di Rousseau, mirate alla rigenerazione del vissuto collettivo.

Insomma, una vera e propria ondata di malcontento sibilò nel "vecchio continente". Mai come allora gli intellettuali erano stati così importanti per i cambiamenti che sarebbero, di lì a poco, avvenuti. Le loro idee ispirarono generazioni di rivoltosi, sino ad arrivare alla vera e propria stoccata inferta al vecchio mondo, tra il fuoco incrociato dei moschetti nella Parigi dell'estate del 1789.

3. Le teorie utilitaristiche e il superamento dei supplizi

Riprendendo il discorso socio/economico, fondendolo con la ricostruzione delle ideologie settecentesche, è ora il momento interfacciarsi con ciò che costituì uno dei fattori più importanti del declino dei supplizi. Si tratta di una concezione, per la verità non sconosciuta anche in tempi precedenti, che ebbe, nel XVIII secolo, la sua definitiva consacrazione: l'utilitarismo applicato all'ambito penale. Nonostante i castighi continuassero ad esistere, la loro diffusione subì un forte calo, minacciati dal diffondersi di nuovi metodi di esecuzione delle sentenze, e da teorie moderne, in totale contrapposizione ai dogmi del passato.

È noto che l'Età di Mezzo e la prima modernità guardarono al criminale sempre come una pedina posta all'interno di una scacchiera più grande; questi non era che uno strumento nelle mani degli offesi prima, e dello Stato poi. I condannati fungevano da pretesto per assicurare il rispetto di equilibri prestabiliti; la loro dimensione individuale era completamente trascurata, anche grazie ad un tipo di società improntata all'esaltazione della collettività (delle collettività, più precisamente). Ne consegue che la vita umana (del reo), di per sé, non avesse un valore intrinseco; se si pensa ai supplizi esaminati, ci si rende conto di quanto fosse irrisoria la dimensione individuale nell'economia delle procedure penali.

L'avvento della società mercantile, e le nuove ideologie nate a cavallo tra XVII e XVIII secolo, però, si frapposero violentemente a questa centenaria impostazione. Sia da un

punto di vista economico, sia da una prospettiva etico/ideologica, la pena violenta divenne una scomoda tradizione con cui fare i conti.

La nascente etica dell'industriosità, esaltata dal protestantesimo, iniziò prepotentemente ad intaccare una visione estremamente arcaica dell'operosità umana. Il lavoro cominciò ad essere considerato come intrinsecamente rilevante, non più un "male necessario", mera variabile dell'ordine naturale delle cose. In più, i primi capitalisti di ventura si resero conto, in breve tempo, che maggiore era la manodopera a disposizione, maggiori sarebbero stati i profitti, soprattutto se tale manodopera si offriva a costi risibili.

L'espansione dei traffici richiedeva una quantità di forza lavoro senza precedenti, e l'offerta, purché sostanziosa, si rivelava spesso insufficiente. Fu così che, a partire dalla fine del XVI secolo, iniziò a farsi strada, fra le nazioni europee, l'idea di utilizzare i convitti come forza lavoro, sottraendoli alla detenzione o, più spesso, alla pena capitale⁹. Il primo esperimento fu adottato, presumibilmente, in Olanda con le galere; delle imbarcazioni a remi utilizzate principalmente per il trasporto di merci nelle tratte commerciali asiatiche o americane. Quello delle galere era un lavoro duro, di grande consumo di energie fisiche e, spesso, protratto per settimane o mesi, ininterrottamente. Non stupisce, perciò, che i volontari fossero praticamente inesistenti; le stesse compagnie navali erano cosce del fatto che avrebbero dovuto ricercare uomini altrove. Presto compresero che vi era un'intera categoria di individui la cui sorte, nella maggior parte dei casi, sarebbe stata la forca; molti di questi non avrebbero mai più potuto essere reinseriti nella società, data la gravità dei crimini commessi. In particolare, i condannati a morte, forgiati da una vita all'insegna della violenza, e sovente di robusta costituzione, rappresentavano un'opportunità troppo ghiotta per le avide mire delle compagnie mercantili. D'altro canto, gli stati, monopolisti delle sorti dei detenuti, non avevano particolari remore a liberarsi di soggetti, la cui sorte sarebbe stata, inesorabilmente, la morte, accompagnata dalle ineluttabili tempistiche burocratiche. Non secondariamente, oltre all'alleggerimento di responsabilità, le casse dello Stato ne avrebbero tratto beneficio.

⁹ G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, *Pena e struttura sociale*, cit. pp.22-26.

Ed ecco che “il modello olandese” fece scuola, presto altri paesi europei cominciarono a copiarlo, dando il via ad una vera e propria compravendita di detenuti. Tra XVII e XVIII secolo, peraltro, si moltiplicarono le sanzioni sostitutive delle classiche fatispecie corporali. Dalle case di correzione alle colonie, passando per l’arruolamento coatto nell’esercito, i condannati si vedevano inflitte pene nuove, alcune delle quali offrivano prospettive di un possibile reinserimento nella società, se non delle vere e proprie opportunità di riscatto.

La prassi della pena “utile” fu poi incoraggiata dalle vicende economico/politiche settecentesche; l’intero secolo fu tempestato da conflitti, quali la Guerra dei trent’anni, e crisi economiche che incisero terribilmente sul regolare andamento di intere nazioni. La moria di soldati e manodopera costrinse l’Europa a rivolgersi agli istituti dove i convitti erano tratti. Necessitando disperatamente di capitale umano, le autorità (e i privati) non ebbero esitazione a mettere in secondo piano qualsiasi freno morale o idealistico; l’unica cosa che contava era che il criminale fosse in buona salute e che potesse sopportare pesanti carichi di lavoro.

Il proliferare di nuove tipologie di pena fu, inoltre, favorito da una specifica corrente di pensiero. Con l’ascesa dell’utilitarismo borghese, il processo di superamento delle sevizie corporali e (parzialmente) della pena di morte, non poté che subire un’ulteriore accelerazione, in particolar modo dalla seconda metà del XVIII secolo. Autori fondamentali come Bentham e Austin, già ispirati dall’opera del Beccaria¹⁰, portarono in auge idee, per la verità anche in contrasto con quelle illuministe, ma pur sempre improntate al rigetto totale del diritto comune, e per una rinnovata esperienza della giustizia criminale.

Gli ideali utilitaristi, seguendo la corrente settecentesca, esaltavano l’idea della pena come risorsa per la comunità. Le loro critiche si abbattono su concezioni ritenute superflue, quali redenzione e recupero dei criminali; i condannati dovevano essere, né più né meno, strumenti al servizio della maggioranza, prestando le loro forze al massimo benessere possibile per i più. Una filosofia che tendeva ad appiattare la posizione del reo a mero strumento, valutando la sua utilità solo ed esclusivamente in base all’apporto che avrebbe

¹⁰ S. CREMASCHI, *Utilitarismo*, reperibile sul web all’indirizzo: [\(99+\) \(PDF\) UTILITARISMO \[UTILITARIANISM\] | Sergio Cremaschi - Academia.edu](#) pp.11994-95.

potuto donare al benessere della comunità cui apparteneva, ovviamente tramite il lavoro. A differenza dei Lumi, questi autori concentrarono le loro analisi sui profili “tangibili” della pena, non preoccupandosi eccessivamente per ciò che riguardava la legittimità della stessa o le raffinate teorie che ne potevano conseguire. Ciò che gli utilitaristi ricercavano era l’efficacia della sanzione. Se un condannato viene lasciato marcire in una cella, oppure mutilato in pubblica piazza, la collettività non ne trae alcun beneficio. L’ideale *benthamiano* (e dei suoi epigoni) era essenzialmente edonista: una società prospera è tale quando i suoi membri raggiungono la massima felicità possibile. Al fine di ottenere una condizione simile, sono necessari degli strumenti, e il lavoro è uno di questi. Essendosi sottratto al consesso civile per mezzo del crimine, il reo cessa di essere parte attiva della comunità, e ne diviene uno strumento. Ne consegue che i membri attivi della società potranno accrescere il proprio benessere, utilizzando le energie del trasgressore, spogliato dei suoi privilegi politici e giuridici.

L’ultimo periodo del XVII e l’intero XVIII secolo furono uno spartiacque per ciò che concerne l’evoluzione teorico/ideologica della disciplina penale. Nuovamente, le varie discipline giuridiche e umanistiche seppero amalgamarsi alla perfezione con le innovazioni economiche e politiche, le quali avevano espresso un decisivo rigetto per l’intero mondo d’Antico Regime, diritto comune compreso.

Se è vero che le lotte borghesi, culminate con la Rivoluzione francese, vennero messe in discussione dalla recrudescenza d’*Ancien Régime* della Restaurazione, la quale tentò di ricreare un *modus vivendi* completamente anacronistico; è innegabile che la coscienza sociale dei popoli aveva subito una scossa troppo intensa per essere dimenticata. L’artificioso tentativo di ridare vita all’Antico Regime non poté che scontrarsi con una realtà in cui l’illuminismo (e tutte le altre ideologie progressiste della modernità) aveva trionfato. L’immobilismo; il diritto comune, ed ogni lascito feudale, non erano più compatibili con un mondo in piena espansione. Tra la moltitudine di aspetti della quotidianità che cambiarono radicalmente, anche il diritto penale (e di conseguenza i metodi punitivi) seppe lasciarsi alle spalle secoli di brutale tradizione repressiva. Tuttavia, per quanto il trattamento dei crimini subì, a partire dal XVIII secolo, un innegabile addolcimento, gli ultimi rigurgiti dei supplizi furono ben più diffusi di quanto si possa credere.

4. Verso il tramonto della pena violenta

L'epopea della repressione violenta del crimine, dati gli sviluppi succedutisi tra il XVII e XVIII secolo, si avviò verso un inesorabile declino.

L'intera Europa aveva cominciato a sperimentare nuovi metodi di esecuzione delle sentenze, la cui maggioranza non prevedeva pomposi spettacoli pubblici.

Era il tramonto di un'era; le fondamenta stesse della politica di Antico Regime stavano crollando, sostituite da un'etica nuova, in cui non vi era più spazio per un potere centrale e assoluto che potesse disporre a piacimento dei corpi dei propri sudditi.

Le stesse tipologie di reato, un tempo quasi esclusivamente rivolti alle persone (tramite coercizione fisica), si erano evolute, adattandosi alla nuova società; il crimine cominciò a prendere di mira quasi esclusivamente beni e proprietà. Si assistette ad un'autentica "professionalizzazione" dei reati, tanto che molti individui costituirono delle vere e proprie organizzazioni, allo scopo di delinquere.

Si può affermare che la branca penale divenne, a partire dal Settecento, più disillusa e improntata alla scientificità del metodo. Non vi era più necessità, infatti, di una sorta di metafisica del crimine¹¹; l'eliminazione della devianza abbandonò, progressivamente, tanto il misticismo cristiano/medievale, quanto lo sfarzo e la brutalità d'Età Moderna. Una florida società proto/industriale aveva il compito di assicurare la libertà e la sicurezza dei propri cittadini; a tale scopo, la spettacolarizzazione delle pene non avrebbe portato ad altro che a un calo di efficienza e un'inutile perdita di tempo.

La stessa immagine del trasgressore, un tempo fiero nemico dell'ordine costituito; figura quasi titanica nella strenua lotta contro le regole di un mondo cui non voleva piegarsi,

¹¹ Molti teorici si focalizzarono sulla radice stessa dei crimini. In passato, la comprensione delle origini dell'illegalismo era un elemento del tutto trascurato. Dalla fine del Settecento, come dimostrano i lavori dei riformatori francesi, lo studio (e la lotta) al crimine si concentrò maggiormente sulle diverse tipologie di reato e quali fossero i rimedi migliori per ogni singola fattispecie. Come disse Mably :« Andare dritti alla fonte del male». M. FOUCALUT, *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, cit. pp.113-124.

perse totalmente la vena drammatica e romantica che l'aveva accompagnato nei secoli precedenti.

La tutela della proprietà e del capitale esigeva che i criminali venissero completamente demitizzati, rigettando completamente una narrazione idealizzata della trasgressione. Bisognava eliminare tutte le antiche sfumature poetiche, soprattutto nelle ipotesi criminose contro la proprietà, quali furto o spoliamento dei beni; ciò che doveva trasparire del delinquente era la sua meschinità e povertà d'animo, contrapposta alla rettitudine della vittima.

Si assistette, dunque, a quella che il Beccaria chiamava la "dolcezza della pena"¹². Una definizione che, superficialmente, potrebbe anche apparire benevola; in realtà, essa nascondeva un pragmatismo intrinseco molto marcato. Il trattamento dei condannati subì, indubbiamente, un netto miglioramento se paragonato alle atrocità del passato, tuttavia, quest'ultimo non scaturì da una maggiore empatia o considerazione nei confronti dei colpevoli e dei loro diritti. Indubbiamente, giusnaturalismo e illuminismo giuridico cercarono di "umanizzare" i trasgressori, sottraendoli al puro arbitrio dei detentori del potere, tuttavia, la sorte dei convitti aveva cambiato scopo. Da pedine sacrificali atte ad alimentare un sistema violento e spietato, essi divennero semplici strumenti, quantomeno utili alle nuove esigenze della società mercantile. Col tempo poi, soprattutto grazie alla Rivoluzione industriale, e agli enormi eserciti industriali di riserva che si riversarono nelle città, i criminali non furono nemmeno più necessari per alimentare il sistema produttivo; sostituiti da schiere di operai, la cui spietata concorrenza abbassò notevolmente le spese per la manodopera.

Ironia della sorte, il metodo che in passato aveva suscitato più diffidenza, tanto per efficacia quanto per abuso, ovvero il carcere, divenne la soluzione più rapida e congrua per far fronte ad una massa di malfattori, non più sacrificabili sulla forca e non più redditizi come in passato.

¹² << Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle circostanze, proporziona a' delitti, detta dalle leggi.>> C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, cit. p.110.

L'inesorabile tramonto dei supplizi, però, conobbe alcuni episodi di recrudescenza, segno che la transizione verso un sistema penale diverso non avvenne né rapidamente né senza tensioni. Nella maggior parte dei casi, questi eventi erano semplici rigurgiti nostalgici delle usanze di Antico Regime; ma tra le tante vicende ininfluenti, una in particolare seppe risaltare rispetto alle altre: l'Inghilterra della prima metà del XVIII secolo.

Gli avvenimenti che colpirono il Regno Unito furono emblematici per comprendere quanto i supplizi non vennero superati in un battito di ciglia, e di come l'opinione pubblica fosse divisa in merito alla metodologia più efficace per reprimere i reati¹³.

A partire dal XVII secolo, la monarchia inglese, a seguito di burrascosi eventi sociali e politici, aveva avviato un processo di mitigazione delle pene (analogamente a quanto accaduto nel resto d'Europa). Gli anni che andarono dal 1692 al 1748, tuttavia, furono teatro dell'emersione di una crescente ondata di crimini violenti, molti dei quali compiuti dalla gioventù inglese, da anni non più "tenuta a bada" dalla coscrizione militare; espediente che aveva garantito periodi di relativa tranquillità nelle città e nelle campagne. L'arruolamento coatto, infatti, impediva che intere masse di cittadini, soprattutto tra gli strati più poveri della società, venissero abbandonati a loro stessi e, nella ricerca di espedienti per sopravvivere, si dedicassero ad attività violente quali rapine e aggressioni.

Il malcontento generalizzato non poté che crescere, fomentato da anni in cui la popolazione percepiva una costante insicurezza e una crescente paura. A questo si aggiunse la risonanza data dalla stampa, la quale cominciò a seguire morbosamente ogni caso di cronaca, contribuendo ad amplificare la crescente sensazione di abbandono e smarrimento dei sudditi britannici.

In un clima di costante tensione, le recenti riforme del diritto penale, che avevano decisamente ammorbidito la durezza delle pratiche punitive passate, iniziarono ad essere apertamente osteggiate. Per quanto la varietà dei *punishment* fosse ancora apprezzabile, molte delle pratiche più crudeli erano state abolite. Rimavano, certo, vari tipi di esecuzioni, perlopiù

¹³ Per un approfondimento riguardante l'intero contesto politico/giuridico dell'Inghilterra durante la prima metà del XVIII secolo: P. KING, *Hanging not punishment enough: attitudes to aggravated forms of execution and the making of the Murder Act*, reperibile sul web all'indirizzo: [‘Hanging not Punishment Enough’: Attitudes to Aggravated Forms of Execution and the Making of the Murder Act 1690–1752 | SpringerLink.](#)

differenziati a seconda dello *status* del soggetto, tuttavia, la quasi totalità dei supplizi *post-mortem* era stata abolita; questo poiché il legislatore smise di considerarli un efficace deterrente, e ne sottolineò la barbara brutalità.

È quindi manifesto che anche la monarchia inglese si stesse avviando verso il superamento dell'impostazione repressiva d'Antico Regime; la recrudescenza dei crimini violenti, però, rischiò di minare alla radice la transizione verso forme alleggerite di castigo.

Si conta che, nella prima metà del XVIII secolo, furono pubblicati circa trenta, tra articoli e *pamphlet*, richiedenti la reintroduzione delle più turpi esecuzioni; in particolar modo quelle *post-mortem*, ancora percepite come la forma più efficace di dissuasione.

Gli autori di questi scritti si scagliavano ardentemente contro un sistema, a loro dire, troppo indulgente nei confronti dei delinquenti. Non sarebbe certo stata la paura dell'impiccagione a dissuadere schiere di feroci criminali dal compiere ogni tipo di nefandezza. Essi, perciò, chiedevano a gran voce la reintroduzione del palo; della ruota; della gabbia (*gibbeting*), e di qualsiasi pena si ritorcesse con tanta ferocia sul criminale, da poter annichilire alla radice qualsivoglia istinto di emulazione.

Ciò che questi attivisti ricercavano, era l'antica convinzione per cui, tanto più il delitto era efferato, quanto più una punizione brutale avrebbe dissuaso altri potenziali criminali dall'agire. Essi credevano che l'impoverito parco punitivo britannico non inducesse, nei potenziali malfattori, un sufficiente senso di paura o pericolo; al punto che, da quando gli antichi supplizi erano stati mitigati, il tasso di criminalità era cresciuto vertiginosamente.

<<*No argument will be so cogent as pain in an intense degree*>>. Così si esprimeva l'anonimo autore di *Hanging not punishment enough, pamphlet* che ebbe una notevole risonanza all'epoca. Lo stesso titolo dell'opera, nella sua chiarezza cristallina, risulta essere il manifesto delle richieste di buona parte della società civile dell'epoca: solo con l'esemplarità si può esercitare un'efficiente politica di repressione penale; solo la paura è in grado di spezzare l'*animus nocendi* di coloro che sono ad un passo dal commettere un delitto.

Molte richieste analoghe venivano, periodicamente, inoltrate alle cancellerie e alle camere. Nonostante i tempi fossero ormai maturi per una definitiva abolizione della

retaliation sui criminali, secoli di prassi non potevano essere dimenticati in un attimo. Se è vero che il XVIII secolo decretò l'anacronismo dei supplizi, è anche innegabile che la transizione ad uno schema più mite e funzionale non fu né rapida né, soprattutto, pacifica. I disordini, causati da quasi cinquant'anni di richieste di maggiore severità, furono placati dal *Murder Act* del 1752, il quale conservò una certa eterogeneità nei castighi, ma pur sempre nella direzione della mitigazione delle pene. Non a caso, la tipologia in assoluto più ricorrente era proprio l'impiccagione, un'ipotesi quasi caritatevole, se paragonata ai tormenti che venivano invocati con regolarità.

Questo fu, quindi, uno degli ultimi respiri della punizione violenta. Un rantolo, soffocato dal sopraggiungere di tempi che avrebbero, definitivamente, messo fine a secoli di immani sofferenze, patite tanto da colpevoli, quanto da innocenti.

CONCLUSIONE

Così termina il viaggio all'interno delle discipline punitive antecedenti il XIX secolo; una storia in cui i più disparati elementi si fusero per dar vita a complessi intrecci, spesso contraddittori, persino nella loro efficacia.

Si è parlato degli spettacoli medievali; del patibolo d'Età Moderna e della pena utile; ognuno di questi elementi costituisce un insieme a sé, tuttavia, all'interno di ognuno di essi si trova, in profondità, la chiave di volta del sistema successivo; come diverse pennellate nella stessa tavola.

Ogni regime punitivo qui analizzato, ogni pena presa in considerazione, non è che il prodotto di un substrato socio/culturale di cui diveniva la proiezione. Le necessità di qualunque società, in qualunque tempo, si riflettono all'interno di uno specifico sistema di sanzioni e punizioni, il quale diventa (con risultati variabili) garante di quello specifico *status quo*, ed è destinato a mutare (o scomparire), qualora le rinnovate esigenze del consesso sociale lo richiedano.

Il diritto penale non fu mai un'isola di autoreferenzialità; esso si sviluppò tra le più disparate influenze, figlio di mondi anche diametralmente opposti tra loro. La contaminazione e l'evoluzione furono concetti chiave nel corso dei secoli, poiché, ancora oggi, ciò che ha caratterizzato il passato potrà anche essere stato dimenticato, ma la sua eredità è un qualcosa con cui, volenti o nolenti, ci si ritrova, sempre, a fare i conti.

BIBLIOGRAFIA

FONTI:

- ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, Milano, XV secolo.
- BARTOLO, *Commentaria super authenticis, et institutionibus*, Venezia, XIV secolo.
- CESARE BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Livorno, 1764.
- GIULIO CLARO, *Sententiae receptae*, Lione, 1661.
- TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, Torino, 1593.
- NICHOLAS EYMERICH, *Directorum inquisitorum*, Aragona, 1376.
- PROSPERO FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, Italia, 1594-1614.
- THOMAS HOBBS, *Leviatano*, Oxford, 1651.
- HEINRICH KRAMER/GEORGE SPRENGER, *Malleus Maleficarum*, Strasburgo, 1486-1487.
- ADAM SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, Londra, 1776.
- ANDRÉ TIRQUEAU, *De legibus connubialibus*, Venezia, 1588.

BIBLIOGRAFIA:

- A.A. CASSI, *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Catanzaro, 2013.
- M. CAVINA, <<Lex delictum facit>>. *Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in M. Cavina (a cura di) *Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine, 2004.
- M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Urbino, 2011.
- A.DANI, M.ROSA DI SIMONE, G. DIURNI, M. FIORAVANTI, M. SEMERARO, *Profili di storia del diritto penale dal medioevo alla restaurazione*, Torino, 2012.
- G. FRANCONI, *Edizione Nazionale delle opere di Pietro Verri*, Milano, 2014.
- M. FIORAVANTI, *Giustizia Criminale, lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, in M.Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, 2009.

- M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della Prigione*, Cles, 2020.
- M. MECCARELLI, *La legalità e la crisi della legalità*, Torino, 2016.
- J.C-MAIRE-VIGUEUR E C. PARAVICINI BAGLIANI (a cura di), <<*Tormentum idest torquere mentem*>>. *Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia medievale*, in M.Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, 2009.
- G. A. NOBILE MATTEI, *Prospettive moderne per una teoria della pena declinazioni della giustizia e causae puniendi tra XVI e XVII secolo*, in *Quaderni fiorentini per il pensiero giuridico moderno* 48, Firenze, 2019.
- G. RUSCHE, O. KIRCHEIMER, *Pena E Struttura Sociale*, Bologna, 1978.
- M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia del diritto criminale*, in M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, 2009.
- M. SBRICCOLI, <<*Vidi communiter observari*>> *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XII* in M.Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, Milano, 2009.
- G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, 2014.

SITOGRAFIA:

- V. BIASIORI, *Il luteranesimo, il calvinismo, e il contesto inglese*, in *Storia del Cristianesimo, III, l'età moderna*, a cura di V.Lavenia, reperibile sul web all'indirizzo: [\(99+\) \(PDF\) Il luteranesimo, il calvinismo e il contesto inglese, in Storia del cristianesimo, III, L'età moderna, a cura di V. Lavenia, Roma, Carocci, 2015, pp. 213-236 | Lucio Biasiori – Academia.edu](#)
- T. BURRACHI, *La penalità nell'epoca feudale*, reperibile sul web all'indirizzo: [La penalità nell'epoca feudale \(unifi.it\)](#)
- G. CAZZETTA, *Qui delinquit amat poenam. Il nemico e la coscienza dell'ordine in età moderna*, reperibile sul web all'indirizzo : [\(99+\) \(PDF\) Qui delinquit amat poenam. Il nemico e la coscienza dell'ordine in età moderna | Giovanni Cazzetta – Academia.edu](#)
- S. CREMASCHI, *Utilitarismo*, reperibile sul web all'indirizzo: [\(99+\) \(PDF\) UTILITARISMO \[UTILITARIANISM\] | Sergio Cremaschi - Academia.edu](#)

- ANN DUGGAN, *Criminal profiles, diabolical schemes, and infernal punishments: the case of Ravailac and the Concinis*, reperibile sul web all'indirizzo: [\(99+\) \(PDF\) "Criminal Profiles, Diabolical Schemes, and Infernal Punishments: The Cases of Ravailac and The Concinis," Modern Language Review 105.2 \(April 2010\): 384-404. | Anne E. Duggan – Academia.edu](#)

- M. GOBBI, *Particolarismo Giuridico, situazioni normative nel tardo regime di diritto comune in Europa*, reperibile sul web all'indirizzo :[\(PDF\) PARTICOLARISMO GIURIDICO - situazione delle fonti normative nel tardo regime di diritto comune - M.Gobbi | Mauro Gobbi - Academia.edu](#)

- . L. HERLITZ, *The concept of mercantilism*, reperibile sul web all'indirizzo: [\(99+\) \(PDF\) The concept of mercantilism | geofrey nayingo - Academia.edu](#)

- M.PIFFERI, *Criminalistica in antico regime* reperibile sul web all'indirizzo,: [Criminalistica in antico regime in "Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Diritto" \(treccani.it\)](#)

- A. MONTEBUGNOLI, *La rappresentazione del supplizio. Per un'archeologia dello spettacolo punitivo*, reperibile sul web all'indirizzo [\(94\) \(PDF\) La rappresentazione del supplizio. Per un'archeologia dello spettacolo punitivo | Anna Montebugnoli - Academia.edu](#)

- P. KING, *Hanging not punishment enough: attitudes to aggravated forms of execution and the making of the Murder Act*, reperibile sul web all'indirizzo,: ['Hanging not Punishment Enough': Attitudes to Aggravated Forms of Execution and the Making of the Murder Act 1690–1752 | SpringerLink](#)

- V. TISO, *Faida e ordinamento statale: polarità normative nel mondo giuridico medievale*, reperibile sul web all'indirizzo,:[\(93\) \(PDF\) La Faida e L'Ordinamento Statale: polarità normative nel mondo giuridico medievale | Vincenzo Tiso - Academia.edu](#)

RINGRAZIAMENTI

Voglio ringraziare tutte le persone che negli ultimi anni, nel bene e nel male, mi sono state vicine.

In primis la mia relatrice Maura Fortunati, sempre disponibile e cordiale nei miei confronti.

Ringrazio i miei genitori che non hanno mai smesso di sostenermi e incoraggiarmi, soprattutto nei momenti più bui.

Ringrazio gli amici più cari, compagni di vita con cui ho condiviso tanti momenti speciali.

Ringrazio anche tutte quelle persone il cui legame nei miei confronti non è più saldo come un tempo, e faccio tesoro del loro passaggio.

C'è un frammento di ognuno di voi in questo testo.

Grazie.